

TORNATA DEL 12 GENNAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Discussione del progetto di legge per l'applicazione del sistema metrico decimale alla vendita dei tabacchi, e per variazioni di prezzo ai medesimi — Osservazioni dei deputati Cossu, Berghini e Marongiu all'articolo 1 — Emendamento del deputato Michelini — Emendamento del deputato Revel al quarto alinea dell'articolo 3 — Aggiunta del medesimo in favore dell'isola di Capraia, e del deputato Turcolti in favore della Valsesia — Approvazione di quella del primo, formante l'articolo 4 — Approvazione della legge — Relazione sull'inchiesta operata nel collegio elettorale di Vistrorio — Approvazione dell'elezione — Relazione di petizioni — Petizione per l'abolizione del foro ecclesiastico — Mozione del deputato Pescatore per le risposte del Ministero alle petizioni — Petizione per riparazioni ai vagoni di terza classe delle strade ferrate — Dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici — Petizione del comune di Basaluzzo per indennità — Mozioni dei deputati Bianchi, Tecchio e Pescatore — Schiarimenti del guardasigilli e del deputato San Martino — Petizioni di vari studenti per ammissione ad esame — Schiarimenti del ministro dell'istruzione pubblica — Petizione di vari abitanti dei comuni di Villoro e Villaretto di Bagnolo per esonerazione d'imposta.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ARNULFO, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

2097. Calegari Pietro, di Valletti, comune di Varese (provincia di Chiavari), esponendo di aver invano sporto ricorso unitamente a venti suoi compaesani al vicario capitolare di Genova, per ottenere provvedimenti contro la condotta di quel parroco, la quale già diede luogo a procedimenti criminali tanto nanti la curia che nanti i tribunali civili, si rivolge alla Camera per le volute provvidenze.

2098. Massa Vincenzo, milite della guardia nazionale di Torino, lagnasi di una sentenza emanata contro di lui dal Consiglio di disciplina, provocata da false allegazioni sporte dal sergente capoposto Belli, e chiede che i rapporti da farsi dai superiori della guardia nazionale siano *giurati*, onde vengano puniti quelli che non attestino la verità, e che con apposita legge sia stabilita la divisa di guardia allorchè è di servizio; non bastando, a suo dire, l'approvazione dell'uniforme dato dal Re in udienza del 22 marzo 1848, perchè mai resa di pubblica ragione, nè mandata eseguire con una legge.

2099. I proprietari dei teatri di Torino ricorrono alla Camera acciò provveda a che sia tolto dal capitolato d'appalto pel Regio teatro l'articolo 45, il quale stabilisce l'illegale percezione del decimo a favore dell'appaltatore del detto teatro, sul prodotto dei teatri e spettacoli della capitale e suo territorio.

2100. Giani Giuseppe, di Godiasco, esponendo lagnanze contro il già giudice di detto luogo, conchiude chiedendo che la Camera mandi le carte presentatele colla petizione 492 al Senato di Casale con raccomandazione per una pronta provvidenza.

PRESIDENTE. La Camera essendo ora in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

ATTI DIVERSI.

GIANONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Contro il verbale?

GIANONE. No, è per domandare che sia dichiarata di urgenza la petizione portante il numero 2099, nella quale i proprietari dei teatri minori di questa capitale domandano l'abolizione del privilegio della percezione del decimo a favore del teatro Regio. È questa una materia favorevolissima per sè stessa nel senso dei petenti, inquantochè concerne l'abolizione di un privilegio. Oltre a ciò dipende dall'abolizione di questo privilegio la sussistenza o la rovina di alcuni dei teatri di questa città.

Per conseguenza io domanderei alla Camera che si concedesse l'urgenza a questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

PRESIDENTE. Il deputato Tuveri scrive che, accettando il mandato conferitogli dal collegio 3° di Cagliari, non intende d'intervenire alle sedute della Camera prima che questa pronunzi sulla domanda che farà il ministro di grazia e giustizia relativamente alla querela presentata contro di lui dal gerente dell'*Indicatore sardo* per preteso reato di stampa.

Il deputato Gioachino Valerio chiede alla Camera un congedo di 15 giorni per causa di malattia.

(La Camera accorda.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER APPLICAZIONE DEL SISTEMA DECIMALE E VARIAZIONI DEI PREZZI NELLA VENDITA DEI TABACCHI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'applicazione del sistema metrico-decimale e variazioni di prezzo nella vendita dei tabacchi.

Essa, come venne presentata dal Ministero ed accettata dalla Commissione, è così concepita. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 27.)

Domando se vi è alcuno che voglia parlare sul complesso della legge.

Niuno chiedendo la parola sul complesso della legge si procede alla discussione particolare di cadun articolo.

L'articolo 1 è così concepito :

« A cominciare dal 1° aprile 1850, la qualità, il peso ed il prezzo di vendita dei tabacchi di fabbricazione nazionale, tanto dai magazzini ai gabellieri, quanto da questi ultimi ai consumatori, sono regolati, sia negli Stati di terraferma che nella Sardegna, dalla tariffa annessa alla presente legge, che comprende pure le qualità ed il prezzo di vendita dei tabacchi di fabbricazione estera, detti di lusso. »

Domando se alcuno intenda parlare sopra l'articolo 1.

COSSU. Domando la parola solo per portare alla Camera un'osservazione che pare offenda la nazionalità, o, dirò così, le ragioni di fusione della Sardegna.

In tutte le leggi si è sempre notata la Sardegna in modo eccezionale, in via speciale, quasi che si trattasse di uno Stato separato e non già d'una provincia dello stesso Stato.

Vedo con dispiacere conservato ed in questa e nelle altre leggi l'antico formulario che dopo la fusione deve affatto sparire, poichè, quando si tratta d'una legge generale che tutta affetta la nazione, basta che in modo generale si formoli per obbligare tutti i sudditi a qualunque provincia essi appartengono; ed allora solamente la provincia dev'essere indicata, allorchè un'eccezione che la riguarda riflette lei sola; diversamente è canone di legislazione da tutti consentito la legge generale tutti obbligare indistintamente, senza il bisogno di speciale indicazione dei soggetti. Niun'altra provincia per altro vedo mai indicata nelle leggi generali; la sola Sardegna corre sempre questa sorte; pare che vogliate continuare a riguardarla come Stato estero, e rifiutarla dal vostro seno cui si affidò volentersamente.

Credo quindi che debba emendarsi quest'articolo di legge, ed alle parole: « negli Stati di terraferma e nella Sardegna, » debbano surrogarsi le seguenti: « in tutti gli Stati sardi, » e ne propongo l'emendamento, e prego la Camera di prenderlo in considerazione.

DESPINE, relatore. Je fais observer que le tarif lui-même a fait une mention spéciale de la Sardaigne en établissant deux catégories de tabacs: les indigènes et ceux de la Sardaigne. C'est pour ce motif que la Commission a cru devoir conserver cette rédaction.

Du reste, il me paraît qu'il n'y a aucun inconvénient à adopter l'amendement proposé par l'honorable M. Cossu.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Cossu consiste nel sostituire alle parole: *sia negli Stati di terraferma che in tutta la Sardegna*, queste altre: *in tutti gli Stati sardi*.

MICHELINI. Mi pare che si potrebbe benissimo anche sopprimere queste: *in tutti gli Stati sardi*.

COSSU. Mi prevalsi di quest'espressione *Stati sardi* appunto per prevenire a qualunque diversa intelligenza potesse mai prendersi per la Sardegna.

La parola *tutti* essendo complessiva ed abbracciando l'intero Stato, toglie poi ogni dubbio che potesse sorgere dalle parole *Stati sardi*, e mi pare più adattata e decisiva.

DESPINE, relatore. Pour mon compte je n'ai aucune difficulté d'accepter l'amendement de M. le député Michelini, tendant à supprimer les mots: *sia negli Stati di terraferma che nella Sardegna*, et à dire simplement: *sono regolati dalla tariffa annessa, ecc.*

MICHELINI. Io credo che lo scopo che ha in mira il signor deputato Cossu si raggiunga egualmente col mio emendamento soppressivo.

Io non vedo, per esempio, che nelle leggi che si fanno in Francia od in Inghilterra si metta in fronte che è una legge per la Francia o per l'Inghilterra. (*Parità e segni d'adesione*)

Ciò sarebbe inutile nel caso nostro, perchè noi, credo, non facciamo leggi per la Corsica, ma bensì pei paesi che formano il nostro Stato.

Quanto poi all'osservazione del deputato Despine, io dico che la tariffa induce un'eccezione quanto alla Sardegna, e siccome la tariffa è approvata dalla legge stessa, così tale eccezione starà anche colla soppressione da me proposta.

MARONGIU. Appoggiando l'emendamento dell'onorevole mio amico e collega deputato Cossu e rispondendo alle osservazioni mosse dall'onorevole deputato Despine, mi faccio a considerare che le di lui osservazioni potrebbero meritare un riguardo, semprechè intatti dovessero lasciarsi i termini nei quali leggesi formulato l'ultimo periodo della presente legge: « Finalmente, » ecc. (*Vedi questo periodo ultimo nella pagina seguente*); ma siccome, ammettendo l'emendamento proposto dal deputato Cossu, dovrebbero armonizzarsi le forme di quell'ultimo periodo coi termini dell'articolo 1, onde generale ed uniforme in tutte le parti riuscisse il disposto della presente legge, nè fossimo costretti a vedere in una stessa disposizione, ora dilatata, ora ristretta la forza di una legge, senza che varietà di circostanze inducano diversi bisogni, cui provvedere con differenti regole; io non vedo motivo sufficiente per cui non debba essere favorevolmente accolto l'emendamento proposto dal deputato Cossu.

Tutti conveniamo che la fusione tra la Sardegna e le provincie sorelle esige una parità di trattamento in tutti quei rapporti nei quali specialità di circostanze non esigono che siano mantenute per la Sardegna alcune disposizioni eccezionali.

Ciò posto, mi fo lecito di conchiudere che gli articoli della presente legge presentata alla discussione del Parlamento debbano modificarsi in tal modo che le provincie continentali siano poste in armonia coll'isola di Sardegna, onde la forza delle disposizioni delle medesime siano applicabili a tutte le provincie dello Stato.

TURCOTTI. Nella tariffa citata dall'articolo 1 non si vedono fatte le solite eccezioni per le provincie di Valsesia e di Ossola.

Invece vedo che nella relazione della Commissione si dice che le riduzioni operate nel prezzo della vendita hanno permesso di sopprimere le eccezioni che avevano luogo per le provincie di Valsesia e di Ossola.

Pare che con questa espressione si tolga alle mentovate provincie tutti questi diritti eccezionali, di cui si è già parlato diffusamente altre volte in questa Camera.

Io non voglio oppormi al progetto di legge, come neppure alla relativa tariffa; ma protesto solamente contro questa espressione, giacchè, per parte dei Valsesiani, io dico che essi intendono di conservare questi loro diritti eccezionali, e che sono veri diritti, e sostengo che non si possono loro togliere, dovendosi essi considerare come vere proprietà.

PRESIDENTE. Se propone un emendamento, lo rediga e lo deponga sul banco della Presidenza.

TURCOTTI. Io non voglio proporre alcun emendamento a quest'articolo, come neppure alla tariffa, giacchè il prezzo dei tabacchi essendo sul totale anzi diminuito da quello che era, anche per la Valsesia, mi limito a fare questa semplice protesta contro l'espressione esistente nella relazione della Commissione; del resto si accetta la legge con questa condizione che siano conservati i loro diritti ai Valsesiani.

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto nel verbale di questa sua protesta.

Vi ha un emendamento del deputato Cossu, al quale si aggiunge poi il sotto-emendamento del deputato Michelini.

Il deputato Cossu vorrebbe che alle parole: *sia negli Stati di terraferma che nella Sardegna* fossero sostituite quelle di *tutti gli Stati sardi*.

Il deputato Michelini vorrebbe sopprimere le parole: *sia negli Stati di terraferma che nella Sardegna*, senza alcuna surrogazione.

Siccome è più ampio l'emendamento del deputato Michelini, io domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Allora lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo così emendato.

(La Camera approva.)

L'articolo 2 è così concepito:

« Qualora nell'intervallo delle Sessioni legislative occorra di fare variazioni si riguardo al prezzo che alla qualità dei tabacchi di fabbricazione estera, le medesime potranno aver luogo con semplici decreti reali da convertirsi in legge alla prossima Sessione del Parlamento. »

Nessuno chiedendo la parola sopra il medesimo, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Il primo paragrafo dell'articolo 3 è così concepito:

« È fatta facoltà a chiunque di introdurre per uso proprio nello Stato tabacchi di fabbricazione estera, purchè non eccedenti la quantità di quattro chilogrammi, mediante il pagamento di un dritto di lire cinque per cadun chilogramma, e previo ricorso alla direzione delle dogane. »

La discussione è aperta sul medesimo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Il paragrafo secondo del medesimo articolo è concepito in questi termini:

« Mediante il pagamento di tale diritto, e senza niuna formalità, sarà pure facoltativo a ciascun viaggiatore il portar con sè, per uso proprio, una quantità di tabacchi di fabbricazione estera, di qualsiasi provenienza, non eccedente i cinque ettogrammi di peso. »

La discussione è aperta su di esso.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Il paragrafo terzo del medesimo articolo è questo:

« Pei tabacchi di Spagna ferma rimane la facoltà d'introduzione già esistente mediante il pagamento del dritto di lire 12 80 per chilogramma, fissato dalla tariffa annessa al manifesto camerale 19 febbraio 1850; e rispetto ai sigari d'Avana restano pure mantenute le disposizioni dei manifesti camerale 7 aprile 1835 e 27 marzo 1841. »

La discussione è aperta su di esso.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Il paragrafo quarto del medesimo articolo è concepito nei seguenti termini:

« Finalmente i tabacchi delle manifatture di Sardegna potranno liberamente, senza pagamento di diritto, essere introdotti per uso particolare nel continente, e viceversa nell'isola quelli delle manifatture di terraferma, purchè contenuti in boette o pacchi intieri portanti il contrassegno delle manifatture nazionali. »

MARONGIU. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Marongiu.

MARONGIU. Insistendo nell'osservazione che faceva un momento fa, dico che questo periodo deve essere posto in correlazione coll'articolo 1, e siccome in detto articolo si è adottata una modificazione sopprimendo le parole: *negli Stati di terraferma e Sardegna*, perchè la Sardegna fa parte delle provincie, avendone le stesse leggi, così proporrei che questo periodo venisse emendato in questo modo:

« Finalmente i tabacchi delle manifatture dei regi Stati potranno liberamente essere introdotti da una provincia all'altra, purchè contenuti, » ecc.

Mi pare che un legislatore debba sempre avere presente che un articolo non sia in opposizione o disarmonia coll'altro, e che si debba sempre tenere una forma chiara e precisa.

Ora, siccome in quell'articolo 1 non si era fatta alcuna esclusione per la Sardegna, sicuramente suonerebbe male che in una stessa legge si facesse menzione della medesima, quasi che non formasse parte dello stesso Stato. Per conseguenza io propongo questo emendamento, il quale, se non è necessario, mi parrebbe almeno conveniente.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Di Revel.

DI REVEL. Se la soppressione della menzione degli Stati di terraferma e della Sardegna che era contenuta nell'articolo 1 non aveva alcun inconveniente, io ne troverei uno grave nel sopprimere egualmente questa menzione nell'ultimo alinea dell'articolo 3 ora in discussione.

Io osservo che egli è naturale che per gli Stati di terraferma non si faccia una disposizione pel trasporto e per l'introduzione dei tabacchi da una provincia all'altra, perchè nella terraferma non vi sono linee di dogane, che perciò conseguentemente è libero il commercio, libero il trasferire da una parte all'altra qualunque oggetto si di regalia, che no; ma relativamente alla Sardegna la cosa non è così, perchè, essendo essa separata dalla terraferma, è governata da una tariffa speciale, e che, quando si esce dalla Sardegna per venire in terraferma, si è costretti a passare per due linee di dogane: di uscita una per la Sardegna, di entrata l'altra per la terraferma; è necessario quindi che sia stabilito che i generi di regalia di un paese e dell'altro possano entrare liberamente se hanno le condizioni per cui si riconosca che sono realmente delle fabbriche nazionali.

Dirò di più che avvi una circostanza importante, ed è quella che in Sardegna vi è una qualità di tabacco che sarà in uso ed in tariffa colà, e non lo sarà in terraferma. Se si stabilisce questa condizione ne verrebbe che il tabacco di zenziglio e le altre qualità che sono unicamente per la Sardegna non potrebbero venire in terraferma, perchè non sono portate dalla tariffa.

Quindi io credo che questa distinzione della facoltà di importare dalla Sardegna nel continente e dal continente nella Sardegna non tolga nulla a quella fusione che è statuita di fatto; ma solamente, siccome i territori sono separati da linee doganali, è necessario di mantenere tale distinzione.

Farò anche osservare che forse in tal caso per non mettere un'espressione che inducesse qualche dubbio quando si dice *Sardegna*, che comprende la generalità dello Stato (perchè lo Stato è considerato come regno di Sardegna), converrebbe dire *le fabbriche e le manifatture dell'isola di Sardegna*.

Poichè ho la parola, me ne prevalgo per fare un'osservazione.

Essendosi tolte nell'articolo le parole: *sia negli Stati di terraferma che nella Sardegna*, siccome la locuzione dell'ar-

articolo 1 si riferisce all'integralità dello Stato, io credo che sia necessario di fare un'eccezione relativamente all'isola di Capraia, perchè quest'isola non è soggetta alla gabella del tabacco.

Quindi, ove non si facesse quest'eccezione, naturalmente, di diritto vi sarebbe compresa. Sarebbe, dico, perciò mestieri di mettere un articolo in cui si prescrive che nulla è innovato riguardo all'isola di Capraia.

MARONGIU. Le osservazioni che presentava sul momento l'onorevole deputato Di Revel potrebbero militare in suo favore, qualora la fusione della Sardegna non fosse già di diritto sanzionata, e dovesse gradatamente anche eseguirsi di fatto nei casi ove speciali circostanze non esigano misure eccezionali.

E sicuramente se prima esisteva questa linea doganale cui egli accennava, se vi era un pagamento di diritto, con questa legge deve essere tolto.

La legge stessa dice:

« I tabacchi delle manifatture di Sardegna potranno liberamente, senza pagamento di diritto, essere introdotti per uso particolare nel continente, » ecc.

Giacchè la tariffa è la stessa che si vuole adottare nelle provincie di terraferma, perchè altrimenti saremmo in contraddizione coll'articolo 1, ove sta detto che la tariffa sarà uniforme in tutte le provincie dello Stato, sicuramente io non vedo ragione per cui non si possa accettare il mio emendamento, cioè: « che i tabacchi delle manifatture del regno possano introdursi liberamente da una provincia all'altra dello Stato, » perchè la linea doganale, la diversità di tariffa viene ad essere tolta con questa legge.

DI REVEL. Faccio osservare che non esistono più diritti per l'importazione di generi dalla Sardegna al continente, come eziandio non esistono diritti per l'importazione dal continente alla Sardegna per i prodotti di terraferma. Ma l'importo reciproco delle produzioni è soggetto a formalità doganali, e per le altre merci è soggetto ad un diritto di bilancio infimissimo ed insignificante, per obbligare a fare le consegne e per aver norma di quelle che si esportano reciprocamente, il che realmente non rappresenta un diritto.

Del resto è principio doganale che, quando una mercanzia viene a toccare una linea doganale, bisogna che se ne giustifichi la provenienza, o se sia introdotta nei casi dalla legge determinati, oppure, venendo dalla Sardegna, se consti che realmente questa produzione viene dalla Sardegna. Perciò, se si ammette l'introito di ogni tabacco che porti l'impronta delle manifatture nazionali, io credo che non si andrebbe facilmente incontro ad ogni falsificazione.

Quando il tabacco è avviluppato in boette, per riconoscere se è di fabbrica nazionale, converrebbe romperle.

Quindi io non vedo che questo tolga per nulla la fusione di diritto e di fatto esistente colla Sardegna, e non vi riconosco che una precauzione ben legittima dell'amministrazione per garantire il tabacco che verrà dalla Sardegna nella terraferma, e viceversa quello che si porterà dalla terraferma nella Sardegna, da ogni falsificazione.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Marongiu sarebbe così concepito. (Vedi sopra)

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Rileggo il paragrafo tal quale è redatto dalla Commissione. (Vedi sopra)

DI REVEL. Io proporrei di dire: *dell'isola di Sardegna*, perchè sarebbe così meglio spiegato.

PRESIDENTE. Chiedo se è appoggiata questa proposta.

BERGHINI. Bisognerebbe non dimenticare anche l'altro emendamento proposto dal deputato Di Revel.

PRESIDENTE. Quanto a questo faccio osservare che forma un articolo a parte, essendo un'aggiunta alla legge.

Domando ora se è approvato l'emendamento del deputato Di Revel.

(La Camera approva.)

Il deputato Farina propone che si ripetano le parole: *nell'isola di Sardegna*, laddove dice solamente: *viceversa nell'isola*, ecc.

FARINA P. Mi pare necessaria una tal ripetizione, per togliere l'equivoco che potrebbe nascere dal riferire la parola *isola* all'isola di Sardegna od a quella di Capraia, citata nell'emendamento del deputato Di Revel.

PRESIDENTE. Chiedo se è appoggiato l'emendamento del deputato Farina.

(Non è appoggiato.)

Pongo adunque ai voti il paragrafo come venne emendato dal deputato Di Revel.

(La Camera approva.)

Ora il deputato Di Revel proporrebbe un articolo di aggiunta così concepito:

« La presente legge non concerne l'isola di Capraia. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

MARTINET. Je ne sais pas pour quel motif monsieur le député Di Revel sollicite un privilège de ce genre en faveur de l'île de Capraia.

Je ne fais point cette motion dans l'intention de vouloir m'opposer à la faveur qu'il demande pour cette île, mais dans le but d'avoir préalablement quelque explication à cet égard.

DI REVEL. Io credo che la ragione del privilegio dell'isola di Capraia non sia guari da invidiare, poichè questa ragione è *la miseria che vi regna*.

TURCOTTI. Proporrei un'altra aggiunta, dicendo che con questa legge non s'intendono soppressi i privilegi di altre parti dello Stato.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. C'è nessuno che intenda parlare sulla proposta Di Revel?

MICHELINI. Mi pare che l'uguaglianza che deve regnare fra tutti i cittadini di un medesimo Stato si opponga tanto all'emendamento proposto dall'onorevole deputato Di Revel, quanto a quello del deputato Turcotti; se gli abitanti dell'isola di Capraia sono più miserabili, pagheranno meno, cioè pagheranno in proporzione delle loro facoltà; non vedo pertanto motivo per cui debbano essere esenti i paesi che sono più miserabili, perchè, ripeto, non si tratta che di pagare proporzionalmente secondo le loro facoltà.

Il principio dell'imposta progressiva non è adottato dal nostro Parlamento; noi stiamo tutti per l'imposta proporzionale.

Io mi oppongo quindi all'emendamento Di Revel, come pure all'emendamento Turcotti.

DI REVEL. Faccio osservare che il principio dell'uguaglianza nel concorso dei tributi è stabilito in un articolo dello Statuto.

Non voglio essere sicuramente io quello che venga ad intaccarlo, ma però faccio osservare che il principio ha le sue eccezioni, ed una di queste eccezioni riguarda l'isola di Capraia.

Questa è una cosa evidente, a cui non si potrà contrastare, che una tale isola è un misero scoglio, che non pro-

duce quanto è necessario per l'alimentazione dei propri abitanti, e l'unico prodotto che somministri il mezzo di vivere a quei poveri isolani è la fabbricazione del tabacco. Fabbriano dei sigari che esportano per contrabbando generalmente nella Toscana; quindi se si vuole loro mettere la gabella del tabacco, egli è evidente che è un volerli far morire di fame.

Il Governo in certe circostanze è obbligato d'inviar loro del grano perchè possano vivere. Credo che quest'isola comprenda da 600 a 700 anime; è miserabilissima, e sarebbe assurdo il volerla assimilare alle altre parti dello Stato, senza dire apertamente di voler farne morire di fame gli abitanti.

BERGHINI. Alle osservazioni addotte dall'onorevole deputato conte Di Revel non aggiungerò che una sola parola. Per applicar la presente legge all'isola di Capraia farebbe d'uopo stabilire colà delle dogane, e queste costerebbero allo Stato assai più che non sarebbero proficue; quindi, se lo Stato sarebbe passivo nel voler estendere alla Capraia la legge di cui è questione, ne viene per conseguenza che essa nullamente intacca il principio dell'eguaglianza dei dazi. Si tratta, non di donare, ma più propriamente di risparmiare.

MICHELINI. Mi pare che si potrebbe conciliare l'eguaglianza che dee aver luogo fra i contribuenti di una stessa società civile coi riguardi giustissimi che accennava l'onorevole Di Revel verso la misera popolazione di Capraia, stabilendo che fra due o tre anni essi saranno ragguagliati a tutte le altre parti dello Stato, e che frattanto nulla per essi sia innovato; in quel lasso di tempo avranno agio a prendere quelle disposizioni necessarie per darsi ad altro lavoro.

Voci. Ai voti!

TURCOTTI. Ho domandato la parola per far osservare che i diritti eccezionali, detti impropriamente privilegi della Valsesia, hanno origine appunto dalla sterilità del suolo e dalla povertà, come per la Capraia, a cui accennò l'onorevole preopinante.

Ciò nulla di meno io non voglio oppormi al progetto di legge; non intendo di proporre alcun emendamento alla tariffa.

Io riconosco nella Camera il diritto di far leggi uniformi per tutto lo Stato senza alcuna eccezione nè di provincia, nè di comune, nè di luogo, nè di persona. Ma io mi sento obbligato di far osservare alla Camera che con questa legge e colla relativa tariffa vengono pregiudicati, mi pare, i diritti eccezionali della Valsesia.

Questa provincia, o signori, che sebbene sterile, sebbene povera per sé stessa, è tuttavia una provincia interessante ed utilissima per lo Stato, che dà ogni anno 60 e più coscritti giovani soldati all'esercito, fra i più morigerati in costume e disciplina militare, che frutta all'erario dello Stato in diritti vari di tabellionato, di carta bollata e simili, ed alle finanze sul prezzo dei sali, tabacchi, polveri, ecc., non ostante i suoi diritti eccezionali (forse per causa delle sue piccole proprietà a bocconi, le quali, fatta una media, ogni vent'anni cambiano di padrone), la Valsesia, dico, che frutta in proporzione della sua popolazione e della sua povertà un'ingente somma allo Stato, si trova ancor oggi al possesso di vari ed importanti diritti eccezionali.

Questo è un fatto che non si può negare. Questi diritti (parlo di quelli di cui si trova ancora al possesso) furono violati ingiustamente, dappoi che il mondo esiste, una sola volta, per pochi anni, dalle armate napoleoniche; furono poco dopo restituiti, mediante il trattato del 1815.

Ora si ammetta pure che l'uniformità delle leggi per tutto lo Stato richiederebbe che tali eccezioni più non esistessero;

ma i diritti eccezionali per la Valsesia sono una vera proprietà appoggiata all'attuale possesso ed a documenti di cui non si potrà negare l'autenticità.

La Camera, io credo, ha la facoltà di conservare le eccezioni esistenti; potrebbe anche indirettamente annullarle col fatto; ma in questo secondo caso il Governo deve agli aventi diritto una indennizzazione, un compenso.

Diffatti, quando per utilità pubblica conviene al Governo di prendere possesso di qualche proprietà appartenente ad uno o più privati, non v'ha dubbio che il danno che viene recato ai medesimi debba essere scrupolosamente risarcito fino all'ultimo centesimo; e così accade diffatti nelle opere pubbliche, come di strade, nella costruzione delle quali si paga ai privati l'occupazione, ed i semplici guasti dei terreni per cui passano le strade medesime.

Dicasi lo stesso dei diritti eccezionali della Valsesia, i quali, come altre volte ho avuto occasione di provare, non sono già capricciosi, ma naturali e ragionevolissimi; ma quand'anche non fossero tali, non cesserebbero perciò di essere come una proprietà appartenente non già ad uno o pochi privati, ma a molte comunità, ma ad una intera, sebbene piccola provincia. Tali proprietà, o signori, non si possono violare senza ledere la giustizia, a meno che non sia per utilità pubblica, ed in tal caso con risarcimento di danni o compenso, come già ebbi ad accennare.

Io non voglio ora indagare se sia opera di utilità pubblica il togliere anche indirettamente i diritti eccezionali di alcune comunità pel solo scopo di ottenere l'uniformità delle leggi e delle tariffe per tutto lo Stato. Quello che è certo si è che la legge di cui oggi si tratta viola, sebbene in piccola parte ed in modo indiretto, un diritto eccezionale della Valle di Sesia.

Io son persuaso che la Camera, la quale ha preso in grande considerazione le quistioni di puro privilegio nelle cause ora dei gesuiti, pei quali fu assegnato un compenso, ora dei maggioraschi, la cui causa non è ancora definita, ora delle pensioni indebite, o degli esagerati stipendi, o delle *sine cure*, o di altre mille indebite eccezioni che ancora si conservano in favore specialmente dei facoltosi; son persuaso che la Camera nella formazione delle sue leggi, incontrandosi in alcuni diritti eccezionali, chiamati indirettamente *privilegi*, di cui si trovano ancora al possesso alcune povere e sterili località e popolazioni, non vorrà, dico, con una specie di noncuranza passar sopra a tutto, solo perchè i creduti privilegiati sono poveri e non hanno nè la forza, nè fors'anco i mezzi pecuniari per far valere in giudizio regolare i loro eccezionali diritti.

Intanto io mi credo in dovere di far noto alla Camera che i Valsesiani nell'accettare la legge come verrà approvata non intendono di rinunziare agli eccezionali diritti che loro competono, specialmente quelli di cui si trovano al possesso, a meno che non sia loro dato un giusto e proporzionato compenso, e che anzi intenderebbero di reclamare quei loro diritti di cui già vennero privati, senza essere stati interpellati e senza l'espresso loro consenso.

PRESIDENTE. La discussione ora è aperta sull'aggiunta proposta dal deputato Revel.

TURCOTTI. Ed anche sulla mia che si potrebbe unire.

PRESIDENTE. Scusi, ma la discussione per ora è unicamente sopra l'aggiunta proposta dal deputato Revel. Il signor Despine intende parlare sopra quell'aggiunta?

DESPINE, relatore. Justement sur cette addition.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Revel che consiste in queste parole: *La presente*

legge non concerne l'isola di Capraia, che formano un articolo 4.

(La Camera approva.)

Ora do lettura dell'aggiunta proposta dal deputato Turcotti per domandare se è appoggiata:

« Con questa legge non s'intendono pregiudicati i diritti eccezionali di cui si trovano al possesso alcune popolazioni e località dello Stato. »

(Non è appoggiata.)

Non essendo appoggiata quest'aggiunta, consulterò la Camera se intenda venire alla discussione della tariffa oppure se intenda sia stata votata implicitamente all'articolo primo.

DESPINE, relatore. Je propose de faire adopter le tarif en masse comme on l'a fait dans la dernière Législature à propos de celui des poids et mesures.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, la tariffa s'intende approvata in massa colla votazione già seguita dell'articolo 1 della legge.

Prima però di passare allo squittinio segreto, darò lettura dell'intera legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 26.)

Risultato della votazione:

Presenti	123
Votanti	122
Maggioranza	62
Voti favorevoli	118
Voti contrari	4
Si astenero	1

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione di petizioni.

RELAZIONE SOPRA L'INCHIESTA RELATIVA ALL'ELEZIONE DEL COLLEGIO DI VISTRORIO.

GIANONE, relatore. Ho in pronto la relazione sul risulamento dell'inchiesta ordinata dalla Camera circa l'elezione fatta dal collegio di Vistrorio nella persona del signor Garda.

Se la Camera intende di sentirla, la riferirò.

PRESIDENTE. Il deputato Gianone ha la parola per questa relazione.

GIANONE, relatore. Ho l'onore di riferire a nome dell'ufficio VII il risultato dell'inchiesta concernente l'elezione del signor Garda nel collegio di Vistrorio.

La Camera rammenterà come riferendosi l'elezione del signor Pietro Alessandro Garda nel collegio di Vistrorio si sia fatta menzione di una protesta sottoscritta da un competente numero di elettori, nella quale s'impugnava la validità di quell'elezione per vari motivi, i quali si potevano riferire a due distinte specie.

La prima comprendeva alcune irregolarità che si dicevano commesse nell'operazione elettorale. La seconda accennava a corruzione ed a violenza, che si diceva adoperata e dal Garda e da altri per favorire quell'elezione.

Quanto alla prima specie di difficoltà, l'ufficio della Camera, a nome del quale io riferiva allora, vi proponeva di passar oltre, non ravvisando nelle apposte irregolarità motivi di nullità.

Quanto alla seconda specie di imputazioni, quell'ufficio vi proponeva l'inchiesta, e la Camera adottava quelle conclusioni.

Ora l'inchiesta ebbe luogo, ed eccone il risultato.

Fu delegato a procedere all'inchiesta il presidente del tri-

bunale di prima cognizione d'Ivrea. Egli esaminò 34 individui, la maggior parte elettori del collegio di Vistrorio, compresi anche tra questi vari di quelli sottoscritti alla protesta. Prima di dire le risposte date da quegli esaminati, richiamerò i fatti su cui vennero interrogati, su cui cioè si aggirava la protesta stessa.

I fatti di cui alcuni non potevano per se stessi dirsi molto gravi, ma che insieme presi sembravano costituire un sistema di corruzione, e per cui l'ufficio proponeva e la Camera adottava l'inchiesta, erano i seguenti:

1° Banchetti preparatorii dati dal Garda agli elettori: onde accaparrarsi i loro voti;

2° Provvista di mezzi di trasporto forniti a spese del Garda agli elettori medesimi;

3° Spese di vitto e d'alloggio fatte dal Garda a favore degli elettori che si portarono negli alberghi in occasione della votazione;

4° Indennità fornita dal Garda agli elettori agricoltori che altramente ricusavano di spendere il loro tempo nel portarsi a votare;

5° Mutui e promesse d'impieghi fatte dal Garda ad elettori influenti;

6° Finalmente, voto scritto da un elettore a nome e per conto di altro elettore e contro la volontà di questo.

Queste sono le circostanze di fatto accennate nella protesta che diede luogo all'inchiesta. (Non parlo, siccome dissi, delle altre circostanze su cui si aggira pure la protesta relativa ad irregolarità occorse nella votazione, poichè su queste già pronunciò la Camera quando approvò le conclusioni dell'ufficio, a di cui nome io riferiva, le quali restringevano l'inchiesta ai soli fatti di corruzione e di violenza.)

Ecco ora il risultato delle informazioni assunte sovra ciascheduna di quelle circostanze:

1° Quanto ai banchetti risulta dalle deposizioni delle persone abitanti nei siti più prossimi alla villa del signor Garda essere assolutamente erroneo quell'atto. Le persone poi abitanti in luoghi più remoti che asserivano quello addussero per causa di scienza l'averlo sentito a dire. Ognuno vede pertanto l'inefficacia di simile testimonianza, massime a fronte di quella dei primi;

2° Quanto ai mezzi di trasporto che si dicevano forniti a spese del signor Garda, non risulta altro fuorchè vennero col signor Garda nella sua vettura alcuni elettori. L'ufficio non vede altro in ciò se non un atto di cortesia usato dal Garda, il quale, avendo posto vacante nella sua vettura, lo offerse ad alcuni suoi amici che dovevano percorrere la medesima strada.

L'unica cosa che risultò a questo proposito di particolare si è che un tale, portatosi all'albergo ove sedeva il Garda, si collocò alla sua tavola e pranzò con lui, vantandosi poscia di avergli buscato un pranzo qualificandosi per elettore, mentre in realtà non lo era (*Risa*);

3° Quanto al vitto ed alloggio che si disse provvisto agli elettori a spese del Garda risulta per deposizione degli stessi albergatori che ebbero a somministrarlo esserne dessi stati soddisfatti da ciaschedun avventore;

4° Quanto all'indennità, ai mutui ed alla promessa d'impieghi che si dicevano prestate e fatte dal Garda per procurarsi voti nulla di tutto ciò risulta dalle deposizioni degli esaminati;

5° Resta a parlare di quel voto che l'elettore Rejva diede per mezzo dell'elettore Gianara, in ordine al quale si parlò nella protesta, d'infedele esecuzione data per parte del mandatario al mandato ricevuto.

Risulta in modo positivo dalle prese informazioni che il Rejva, in età di 73 anni, richiese il segretario Gianara di scrivere la scheda per lui, che questi la scrisse e la riconsegnò al Rejva, il quale la rimise al presidente onde fosse posta nell'urna, e ciò seguì senza contestazione o diverbio di sorta.

Risulta dall'asserzione dello stesso Rejva, stato esaminato in quest'inchiesta che la sua volontà era stata di votare pel Garda, come già altra volta aveva votato per lui; e che il Gianara, scrivendo il nome del signor Garda, non aveva fatto che eseguire l'incarico datogli.

Risulta poi che dopo la votazione e sul finire dell'operazione insorse qualche diverbio in proposito; ma neanche tale questione di parole si riferiva ad un cambiamento tra il voto scritto dal Gianara e quello voluto dal Rejva, ma solo concerne il modo con cui il Rejva aveva palesata la sua volontà al Gianara, dicendo questi che il Rejva gli aveva mostrato scritto il nome del candidato sopra un pezzo di carta, e negandosi tal circostanza dal Rejva stesso. Del resto nè anco in tal diverbio il Rejva disse che il suo voto gli fosse stato cambiato dallo scrivente.

Vi ha fra gli esaminati chi disse che il Rejva aveva raccontato come, intendendo esso di votare pel generale Rossi, il Gianara gli avesse suggerito il Garda, al quale suggerimento egli si fosse arreso. Ma un tale fatto, anche ammesso, non accennerebbe una violenza arrecata alla volontà del Rejva, oltrechè poi questa circostanza non è ammessa dal Rejva stesso.

Allo stato pertanto di queste informazioni e ritenuto inoltre che, anche tolto un voto, il signor Garda rimarrebbe a parità di voti col generale Rossi, e che in tal posizione egli dovrebbe essere l'eletto a termine della legge, siccome il maggiore d'età, perciò l'ufficio VII della Camera a maggioranza di voti vi propone per mezzo mio l'approvazione della nomina di cui si tratta.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, pongo ai voti l'approvazione dell'elezione del signor Garda a deputato del collegio di Vistrorio.

(È approvata.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

(Abolizione del foro ecclesiastico.)

GIANONE, relatore. Poichè sono alla tribuna, farò alcune relazioni di petizioni che mi trevo avere in pronto, portate dallo stesso ordine del giorno.

Petizione d'urgenza, n° 1902. L'avvocato Antonio Berti domanda l'abolizione del privilegio del foro ecclesiastico ed una conseguente modificazione dell'articolo 2 del Codice civile.

Egli fonda la sua domanda sugli articoli 68 e 71 dello Statuto, nel primo dei quali è detto che la giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce, e nell'altro articolo è proclamata l'eguaglianza dei diritti per tutti i cittadini.

Egli osserva che i giudici ecclesiastici non sono nominati dal Re, nè amministrano la giustizia a di lui nome. Che d'altronde niun vantaggio deriva da quel privilegio del foro, nè anco agli ecclesiastici, a cui è generalmente inviso. Che tutto il motivo del medesimo sta in una male intesa ragione di decoro che realmente non sussiste, e sta fors'anche nell'interesse di conservare alle curie ecclesiastiche una sorgente di emolumenti ingiusti.

Soggiunge il petente non essere però il caso di divenire all'abolizione del privilegio del foro ecclesiastico per mezzo di concordato, poichè un tal modo di procedere conterrebbe un'implicita ricognizione del diritto alla Chiesa di frammi-schiarsi nell'amministrazione dello Stato.

La Commissione, nel mentre non potrebbe appoggiare l'istanza del petente nella parte in cui si vorrebbe escludere dai mezzi di raggiungere il proposto scopo le trattative e i concordati, non può però a meno di riconoscere per anormale ed incongruo lo stato dei rapporti attualmente esistenti in materia di giurisdizione tra lo Stato e la Chiesa, per cui propone la trasmissione di questa petizione al signor ministro di grazia e giustizia colle più vive raccomandazioni di provvedere a che, nel caso di non riescito accordo, si proceda per quelle vie che le nostre costituzionali istituzioni segnano al riordinamento in modo normale della materia a cui si riferisce questa petizione.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. La petizione, ove venga rinviata al Ministero per decreto della Camera, sarà dal medesimo presa nella massima considerazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per l'invio della petizione al ministro di grazia e giustizia.

(La Camera approva.)

MOZIONE DEL DEPUTATO PESCATORE CIRCA I PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO SULLE PETIZIONI INVIATEGLI.

PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa?

PESCATORE. Sulla decisione che ha ora presa la Camera.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PESCATORE. La precedente Legislatura aveva stabilito che alla fine di ogni mese i ministri rendessero conto delle petizioni che fossero loro trasmesse, poichè altrimenti la trasmissione sarebbe inutile, ignorandosi sempre dalla Camera i provvedimenti datisi dai ministri, non che in altri casi, i motivi per cui non avessero per avventura creduto o potuto provvedere in proposito; laonde io pregherei i signori ministri a dichiarare se intendano anche in questa Legislatura di seguire questo sistema.

Io movo questa domanda in occasione della petizione testè riferita, perchè vedo l'importanza speciale della medesima, e bramerei di sapere quale deliberazione i signori ministri prendano su di essa.

MAMELLI, ministro d'istruzione pubblica. L'esperienza appunto dei gravissimi inconvenienti che sono nati dal sistema adottato nella precedente Legislatura ha persuaso il ministro che questo rendiconto pratico di tutte le suppliche non sia conforme ai principii costituzionali; perciò, se si tratterà di petizione che interessi qualche particolare, questi potrà rivolgersi al Ministero per sapere come siasi provveduto; quanto poi alle altre, il Ministero, senza obbligarsi a presentare periodicamente rendiconto generale alla Camera, in qualunque occasione la medesima od alcuno de' deputati chieda qualche informazione in proposito, il Ministero si farà un dovere di dare tutti i possibili schiarimenti; il che si potrà anche fare relativamente alla petizione relativa all'oggetto importantissimo del privilegio del foro ecclesiastico.

SEGUE LA RELAZIONE DELLE PETIZIONI.

(Vagoni di 3^a classe sulle strade ferrate.)

GIANONE, relatore. Petizione d'urgenza, n° 2027. Todros Debenedetti, osservando che l'invenzione delle strade ferrate è il frutto di un'idea perfettamente democratica, inquantochè procura il ravvicinamento delle persone di diversa condizione sociale, trova poi inconveniente che i vagoni della terza categoria, ove solamente viaggiano le persone non agiate, non siano muniti di vetri opportuni nella stagione invernale. Egli chiede che la Camera raccomandi al ministro dei lavori pubblici di tosto emettere gli opportuni provvedimenti onde i vagoni di terza categoria vengano debitamente riparati.

La Commissione, considerando essere oggetto di grandissimo interesse tutto quanto si riferisce al benessere generale e tocca eziandio alla salute pubblica, e constandole d'altro canto che non solo i vagoni di terza categoria, ma anche quelli di prima e di seconda sono suscettibili e bisognevoli di miglioramento nello scopo accennato dal petente, cioè in quanto concerne la riparazione dei viaggiatori dal freddo nell'attuale stagione d'inverno, vi propone la trasmissione di questa petizione al signor ministro dei lavori pubblici onde provveda ad ovviare a tale inconveniente.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Faccio osservare che l'istituzione delle strade ferrate è veramente democratica e vantaggiosa per tutte le classi della società, ma è anche un poco aristocratica per quell'immenso dispendio che ella porta, principalmente in questo paese in cui le spese sono eccessive, e che bisogna con queste porre in equilibrio le entrate dentro certi limiti, e bisogna anche proporzionare i comodi a quello che si paga.

Che i vagoni di terza classe possano arrecare alquanto incomodi, e incomodi anche gravi, lo credo; ma bisogna anche che si faccia il confronto col prezzo che si paga, il quale venne perfettamente uniformato alle tariffe del Belgio, malgrado che le strade ferrate da noi costino più del doppio e del triplo di quelle del Belgio.

Malgrado questo, dico che si potrà fare qualche miglioramento, ma questo non deve essere tale che tutti i viaggiatori abbiano poi a preferire i vagoni di terza classe agli altri, facendo economia a danno del Governo. *(Risa, e segni d'approvazione)*

D'altronde io prego la Camera di osservare, e su ciò mi appello a tutti quelli che hanno viaggiato, che da nessuna parte d'Europa si trovano vagoni più comodi di quelli che vi sono in Piemonte, quanto a quelli di prima classe; nè certamente quei di Germania si avvicinano a questi; quanto a quelli di terza classe non sono in altri luoghi migliori di quelli del Piemonte.

Io ho veduto quelli di molte linee del Belgio e della Germania che non erano migliori dei nostri; ripeto per altro che farò osservare la cosa, e, se vi si riconosceranno miglioramenti da introdursi, li eseguirò volentieri.

FARINA P. Ho chiesto la parola per appoggiare le conclusioni della Commissione.

Non avvi alcun dubbio che i vagoni di terza classe non debbono essere nè così comodi, nè così riparati come quelli di prima classe, ma disgraziatamente nelle nostre strade ferrate, in quanto al freddo, nè i posti di prima, nè quelli di terza classe sono convenientemente riparati.

CAVOUR. Domando la parola. . .

FARINA P. . . . ed è per questo appunto che ho chiesto l'urgenza di questa petizione.

Sono venuto colla strada ferrata nei vagoni di prima classe, ed ho trovato che non vi è nessun tappeto, ma solo tela cerata, la quale tiene un fresco assai sensibile. *(Si ride)*

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

FARINA P. Di più sopra ciascun sportello de' vagoni esiste una specie di spiraglio al quale sono apposte delle *griglie*, queste *griglie* rimangono aperte, e v'era alle medesime annesso una specie di giuoco con molle per poterle chiudere; ma questi giuochi non funzionano più; di modo che da una parte e dall'altra di ciascun sportello vi è uno spazio piuttosto grande nel quale stanno le *griglie*, e col freddo presente, non ostante che si chiamino vagoni aristocratici, io posso assicurare il signor ministro che vi si gode un freddo *democraticissimo*. *(Si ride)*

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Prego il signor preopinante di osservare che altro è dire generalmente che i vagoni di prima classe non sono abbastanza comodi, altro è di riferirsi ad alcuni inconvenienti speciali.

Quanto ai tappeti posso assicurare il preopinante che ho già dato disposizioni perchè sieno di questi provveduti i vagoni di prima classe; se non che questi sono in tale quantità che forse non li potremo avere da un giorno all'altro.

Quanto poi a quello che egli diceva delle *griglie* io non posso compromettermi che il giuoco delle soste non soffra alcuna vicissitudine e non si sia trovato imperfetto in un vagone, ma questo non è il sistema, è un'eccezione. Se avesse l'onorevole preopinante trovato un vagone colla lastra rotta, non ne verrebbe per necessaria conseguenza che i vagoni fossero tutti senza lastre. *(ilarità)*

Questi sono inconvenienti che succedono talvolta ed a cui si ripara quanto più presto si può.

TECCHIO. Mi rincresce di accennare ora un errore di memoria incorso dal signor ministro dei lavori pubblici. Nel Lombardo-Veneto (al quale egli appartiene od apparteneva, come io stesso con dolore debbo dire che appartenevo) i vagoni di prima e di seconda e di terza classe sono migliori assai di quelli del Piemonte; e quindi non so come il signor ministro possa dire che in nessuna parte d'Europa i vagoni sono così ben fatti e così agiati come nel Piemonte.

Osservo in ispecie che nel Lombardo-Veneto a riguardo dei vagoni di terza classe, se non vi sono vetri, almeno ci sono certe tende che riparano abbastanza nella stagione invernale i democratici. Osservo d'altronde che nei vagoni di prima classe del Lombardo-Veneto esiste qualche comodità che non ho trovata nei vagoni di questa strada ferrata; per esempio in quei vagoni esiste una certa *tavoletta* mobile sulla quale i viaggiatori possono deporre i loro arnesi e i loro libri e possono anche scrivere, e ciascuno vede che, massime allora quando la strada ferrata piemontese avrà un corso lungo, sarebbe opportuno che simili comodità fossero presentate ai viaggiatori.

Io dunque, benchè non intenda per nulla di censurare gli attuali vagoni, pregherei il signor ministro a volersi ricordare dei vagoni della sua patria per applicare qualche modificazione e qualche miglioramento ai vagoni piemontesi.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io ho detto che i vagoni del Piemonte sono i migliori di quelli in generale dell'Austria, e lo sostengo, perchè questa è la mia particolare opinione, lasciando al signor Tecchio la sua.

In quanto ai vagoni di terza classe già ho detto che si cercherà di vedere se si possono introdurre miglioramenti, ma

non ho mai parlato dei vagoni di terza classe del Lombardo-Veneto, ho parlato dei vagoni di terza classe di Germania che sono molto inferiori ai nostri, come lo sono pure quelli delle strade ferrate inglesi.

Ho detto poi che riguardo ai vagoni di terza classe si cercherà quanto prima di provvedere, e questo provvedimento potrà consistere nel mettervi del cuoio e non della tela, come dice l'onorevole deputato Tecchio; ad ogni modo si darà un riparo; ma non si può esigere di dare ai vagoni di terza classe tutti quei comodi che hanno quelli di prima e di seconda, altrimenti questi due ultimi si potrebbero sopprimere.

CAVOUR. Ho chiesta la parola nel solo intento di far osservare alla Camera che se non si sono curati minutamente i comodi dei viaggiatori che vanno con un vagone di terza classe, si sono però tutelati i loro interessi.

Per i primi posti si è fissato il prezzo a 10 centesimi il chilometro, mentre nella terza classe non si paga che 4 centesimi. La differenza è più del doppio; e credo che non esista in tale proporzione in verun altro paese una simile differenza di prezzo tra la prima e terza classe; non è nè in Inghilterra, nè nel Belgio; io credo. . .

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Sì, nel Belgio è lo stesso.

CAVOUR. Io credo che nel Belgio nella prima classe si pagano 9 centesimi al chilometro. A mio avviso, il Governo, pensando più agli interessi di quelli che preferiscono la terza classe che ai loro comodi, ha agito, a parer mio, con senno; e la prova che il suo scopo non andò fallito si è che la proporzione dei viaggiatori di terza classe è infinitamente maggiore di quella delle altre due classi; se non erro, somma al 70 per cento del numero totale dei viaggiatori, il che è un argomento luminoso che questi posti non hanno tutti quegli inconvenienti che si vorrebbe.

Non perciò mi oppongo alle conclusioni della Commissione, anzi mi unisco a coloro che vogliono introdurre miglioramenti, ma però non posso a meno di osservare fin d' adesso che, sia nelle prime, come nelle ultime classi, quando la stagione è rigorosa, come lo è al presente, sarà impossibile che i viaggiatori trovino nei vagoni quella tiepida temperatura che si trova nei saloni e nelle case.

Però non mi oppongo acciò la petizione sia rimandata al signor ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per l'invio di questa petizione al signor ministro dei lavori pubblici.

(La Camera approva.)

(Comune di Basaluzzo — Domanda d'indennità.)

GIANONE, relatore. Petizione 1982. Il Consiglio delegato del comune di Basaluzzo, provincia di Novi, si lagna che l'azienda generale di guerra dietro decisione del Ministero non abbia fatto ragione alla domanda per esso inoltrata, tendente ad ottenere un'indennità di lire cinquecento per l'occupazione seguita in aprile, maggio e giugno 1847 di un gerbido comunale che serviva ad uso di pascolo pubblico, onde esercitare su quel terreno una batteria a cavallo del corpo reale d'artiglieria stanziata a Novi; un quale esercizio militare privò per quell'anno gli abitanti di quel comune dell'esercizio del loro diritto di pascolo.

La Commissione, senza entrare nel merito della giustizia o no della proposta domanda, osservò che o il comune ha diritto ad ottenere l'indennità che domanda, o ad altra inden-

nità qualunque, ed allora, posciachè non può ottenerla in via amministrativa, ha aperta quella dei tribunali; ovvero non ne ha il diritto, ed allora è tanto meno il caso di occuparci di simile petizione; conseguentemente opino di proporvi, siccome io vi propongo, l'ordine del giorno.

BIANCHI A. Domando la parola.

Io credo che, secondo lo Statuto, le proprietà di ogni individuo sono inviolabili, e, secondo la legge comunale, la quale dice che i comuni sono corpi morali, credo, dico, non si possa metter differenza tra l'individuo ed il corpo morale, e che debbano perciò avere gli stessi diritti e godere delle stesse franchigie dallo Statuto accordati egualmente agli uni e agli altri.

Il comune di cui è questione possiede una tenuta di novanta giornate circa, delle quali ne affitta una parte, e dell'altra se ne serve ad uso di pascolo utilissimo agli interessi dei proprietari di quel comune.

L'anno scorso nel mese di aprile l'intendente mandò un messaggio al sindaco di quel paese perchè mettesse quel tenimento a disposizione di una batteria a cavallo stanziata in Novi. Il sindaco rispondeva all'intendente che esso ne avrebbe domandato al Consiglio comunale, poichè esso sindaco non poteva disporre dei beni del comune. Intanto l'intendente, prima ancora di mandare il messaggio, aveva autorizzata la batteria suddetta ed una compagnia del treno di provianda a fare le loro esercitazioni in quel tal luogo. Qui bisogna anche notare che in quel mese il terreno subì un gravissimo danno per quei cavalli, di modo che per tutta l'annata non vi fu più questione di pascolo. Il comune si commosse non solo per lo sfregio fatto alla sua proprietà, ma anche per il danno che ne veniva al suo interesse. Il raccolto dei fieni in quell'anno fu scarsissimo, ed i proprietari di quel comune se ne trovarono precisamente senza per aver venduta la loro scorta alle truppe stanziate in Novi, calcolando su quel pascolo. Il Ministero non volle tener conto dei reclami esposti nè delle promesse avute dagli agenti ministeriali di avere un'indennità per parte del Governo. L'intendente prometteva pure al sindaco che l'avrebbe appoggiato presso il Ministero.

Questa trattativa durò due o tre mesi; poi la conclusione fu che il Ministero di guerra credeva non doversi dare alcuna indennità a quel comune.

Ora la Commissione opina che il comune si debba provvedere presso il tribunale; non so se questo sia perfettamente un atto di giustizia di voler obbligare il comune ad intraprendere una lite, le cui spese sarebbero maggiori dell'indennità richiesta; mentre invece se la Camera volesse prendere in considerazione questa petizione ed inviarla al Ministero col suo appoggio, risparmierebbe le spese e perdita di tempo al comune, che è ristrettissimo di mezzi di fortuna, facendo un atto di somma giustizia a difesa delle prerogative costituzionali, siccome ho l'onore di proporre alla Camera, invece dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

GIANONE, relatore. Ho l'onore di rispondere alle osservazioni dell'onorevole Bianchi, che la Commissione non pensò mai di ravvisare differenza tra un individuo ed un corpo morale; che anzi partì dalla base che tutti debbono essere misurati ad una stessa misura. Ora, siccome non vi sarebbe dubbio che un privato qualunque, il quale abbia un'indennità a chiedere per un fatto che gliene dia il diritto, deve ricorrere alle autorità ordinarie, alle autorità competenti, quali sono i tribunali, così è appunto per questo che la Commissione ha adottato lo stesso principio in proposito di quel comune. Del resto poi la Commissione ha premesso di non

voler entrare nella giustizia o non della domanda, ed è perciò che ha evitato appunto di vedere se le ragioni negative del Ministero in proposito di tale indennità fossero o no giuste; e posciachè quel comune già fece valere le sue ragioni in via amministrativa, credè la Commissione, come dissi, dover ora desso ricorrere davanti ai tribunali competenti.

TECCHIO. Siccome mi pare che il potere esecutivo, tra le varie sue attribuzioni, abbia anche quella di tutore supremo dei comuni, così opino ragionevole cosa che esso potere esecutivo intrometta l'opera sua conciliatrice, perchè nelle vertenze tra le regie aziende e i comuni sia fatta giustizia in via estragiudiziale, e come a dire sommaria ed amichevole, o sia anche promovendo un'equa transazione. Sarebbe strano che un comune, quando il suo diritto pare indubitabile, venisse dal Governo indirettamente costretto ad entrare in una lite, e a subirne quindi i dispendi. Quindi, siccome nel caso concreto il rifiuto o almeno l'indugio ad aderire alle istanze del comune non dipenderebbe sin ora se non che dal ministro di guerra, crederei poter proporre che la petizione venisse trasmessa collettivamente e al ministro di guerra, e al ministro di grazia e giustizia, i quali, esaminatala insieme, potrebbero dare o gli opportuni provvedimenti, od almeno quei consigli che forse potrebbero risparmiare una lite e rendere più pronta la debita giustizia.

GIANONE, relatore. Osserverò che la libertà dei comuni e delle amministrazioni in genere, nella sfera della propria azione, in un elemento della loro competenza, non soffrirebbe che il Ministero loro imponesse l'obbligazione di prestare un'indennità qualunque; perciò, siccome il Ministero pronunciò di già il suo parere che era che non fosse dovuta indennità, siccome non potrebbe obbligare un comune a prestarla, coerentemente a quanto ho già detto, mi pare che questo non sia il caso di trasmettere la petizione al Ministero, salvochè la Camera credesse. . .

BIANCHI A. Io prendo la parola semplicemente per rettificare l'idea del relatore.

Esso crede che il comune debba prestare un'indennità. (No! no!)

GIANONE, relatore. Voleva dire le amministrazioni: se ho detto i comuni, mi sono sbagliato.

PESCATORE. Mi pare che talvolta si faccia abuso dell'idea dei tribunali ordinari; io credo che il comune può aver ragione in questo caso, secondo i precetti della giustizia; ma se ricorre ai tribunali non potrà ottenere giustizia, perchè i tribunali non sono autorizzati a concedere azione contro il Governo. Le regie amministrazioni soltanto in certi casi speciali concedono ai privati azione contro il Governo; ma nella maggior parte dei casi le leggi amministrative confidano che il Governo stesso farà giustizia, e se il Governo decide contro i principii di giustizia, impongono, per dir così, di subirla senza che sia possibile un richiamo ai tribunali ordinari, perchè i legislatori calcolando gl'inconvenienti, videro essere inconveniente maggiore aprire indeterminatamente l'azione ai privati contro il Governo, di quello che sia il sottomettere qualche volta i privati stessi alle decisioni ingiuste della pubblica amministrazione.

Non basta dunque che una decisione sia pronunciata dal Governo a carico di un cittadino per tosto credere che questo cittadino abbia un'azione contro il Governo verso i tribunali, bisogna che la legge abbia provveduto a ciò. Nei casi adunque in cui la decisione è ingiusta e che tuttavia il cittadino non abbia azione contro il Governo, qual è l'ufficio del Parlamento, il quale deve esaminare la condotta amministrativa del Governo?

L'ufficio del Parlamento e della Commissione incaricata di ciò dal Parlamento medesimo si è di addentrarsi nei motivi che dettarono al Governo la decisione, e nel caso che ne riconoscesse l'ingiustizia deve non già arrendersi ciecamente alla decisione del Governo perchè tale fu la sua opinione, ma deve provvedere sulla petizione dei cittadini, rimandandola al Ministero, acciò meglio esamini la cosa, e se prima ha pronunciato una decisione ingiusta, procuri di ripararla.

Io dunque non entro nel merito della petizione, perchè il relatore non ci ha fatto conoscere i dati che sarebbero necessari per pronunciare un'opinione decisiva a questo riguardo, dico solo che secondo me potrebbe la Camera rimandare questa petizione alla Commissione medesima, acciò ne riferisse, onde la Camera possa, occorrendo, rimandare questo affare al Ministero perchè faccia giustizia se ne crede il caso.

NOVELLI. Quando il comune di Basaluzzo ha ricorso al Ministero, ha creduto che il ministro di guerra, facendo diritto ai suoi reclami, avrebbe data quell'indennità che credeva essergli dovuta, il ministro non avrà creduto probabilmente che il comune fosse fondato in ragione per chiedere quest'indennità, quindi ha rigettata la domanda.

Ora, che cosa ne avviene? Ne avviene naturalmente che colui, il quale si crede in ragione di pretendere quest'indennità, debba rivolgersi ai tribunali.

Tuttodì accade che privati e così i comuni che sono retti colle stesse leggi dei privati hanno liti istituite contro le aziende del Governo, appunto per indennità, o per altra qualsiasi cagione che credano ad essi dovuta.

Dunque se il comune di Basaluzzo, il quale provoca una provvidenza dal canto del Ministero di guerra intorno ad una indennità che crede essergli dovuta, non ha potuto ottenere questo suo intento, perchè, ripeto, il ministro di guerra non avrà creduto fondata la domanda del comune suddetto, io non trovo altra norma da seguirsi che quella di rivolgersi ai tribunali ordinari, e di intentare un'azione secondo le forme ordinarie dei giudizi.

Non so dunque come si possa insistere a che questa petizione sia nuovamente trasmessa al ministro di guerra con qualsiasi appoggio dal canto della Camera, perchè provveda sopra un oggetto in cui il ministro stesso non ha già creduto di dover provvedere.

FARINA P. Come membro della Commissione io devo far osservare che si è appunto perchè la petizione è sprovvista di documenti che provino aver male giudicato il ministro di guerra, che la Commissione, non potendo giudicare delle ragioni messe in campo dal suddetto comune e dal ministro, non ha creduto di poter fare nessun rinvio al ministro medesimo. Ma ha creduto di avvertire che in mancanza di fatti precisi, od almeno sufficienti, se non precisissimi, per giudicare che il comune di Basaluzzo avesse ragioni prevalenti alla opposizione fatta dal ministro, ha creduto, dico, dover rimettere questa quistione d'indennità, cioè questa quistione del tuo e mio ai tribunali, ai quali spetta naturalmente la decisione di queste controversie.

TECCHIO. Rispondo brevemente e al signor Novelli e al signor Farina. Quanto al signor Novelli, il quale dice che avviene tuttodì che e privati e comuni si trovino in lite colle regie aziende e col Governo, io rispondo che ciò può piacere forse agli avvocati ed ai patrocinatori, ma che certo non dà piacere nè ai comuni, nè al Governo. (ilarità)

NOVELLI. Domando la parola.

TECCHIO. Rispondo poi al signor Farina che sarà anche vero che la petizione si trovi spoglia di quelle indicazioni di

dettaglio che forse potevano più direttamente farla prendere in considerazione dalla Camera; ma dacchè il signor Bianchi, deputato di Novi, ha dato indicazioni tali che possono far vedere come sia utile che non abbia luogo una lite formale, e che invece per l'interesse tanto dello Stato, quanto del comune, sia molto meglio che l'affare sia trattato in via non contenziosa, io rinnovo la mia istanza, acciò la petizione sia trasmessa cumulativamente e al ministro di guerra, e al ministro di grazia e giustizia. Anzi a questo proposito faccio ai due ministri che sono presenti specifica interpellanza, se abbiano nulla in contrario a che tale petizione venga loro trasmessa per prenderla d'accordo in esame, e studiar modo che la cosa venga definita sommariamente.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Io comincerò dal premettere, che non credo possibile che vi esista un diritto qualunque ad un risarcimento pecuniario, senza che chi allega tale diritto possa proporlo dinanzi ad un tribunale; sarà diverso questo tribunale secondo la varia natura dell'azione, sarà tribunale ordinario, sarà tribunale contenzioso amministrativo, ma qualunque azione ad un risarcimento pecuniario ha infallibilmente aperto l'accesso ai tribunali: se così non fosse vi sarebbe una lacuna immensa nella legislazione dello Stato, e quantunque io mi sia solo mediocrementemente versato nella giurisprudenza, conosco però abbastanza le leggi del mio paese per dire che questa lacuna non esiste.

Relativamente poi alla comunicazione proposta dall'onorevole deputato, sicuramente il Ministero non fa grave difficoltà a questa comunicazione. Crederei tuttavia che allo stato delle cose, per quanto mi è noto, simile comunicazione possa tornare inutile.

Come ha ottimamente osservato il relatore della Commissione, vi fu già una pratica infavolata tra il comune ed il Ministero. Il Ministero sicuramente non avrà opposto un rifiuto senza ben ponderare la cosa, e senza avere giuste ragioni di negativa od almeno ragioni tali che egli credeva giuste.

Ciò posto, tanto per il preteso creditore che allega un diritto, quanto per colui che dovrebbe soddisfare a tale diritto e che non lo riconosce, l'unica via tanto per i comuni quanto per i privati è di proporre l'azione dinanzi ai tribunali.

NOVELLI. Replicherò o, per dir meglio, farò notare al deputato Tecchio che non è già l'interesse che muova spesso gli avvocati ed i patrocinatori a sostenere le liti.

L'ufficio degli avvocati e dei patrocinatori si è quello di patrocinare e sostenere le liti che credono giuste e fondate, epperò gli avvocati e i patrocinatori prestano un giuramento, secondo il quale essi non assumono mai scientemente la difesa di una lite che reputino evidentemente ingiusta o mal fondata.

Le parole che io ebbi l'onore di profferire non erano dirette ad altro scopo che a far notare che un individuo qualunque non può altrimenti proporre un interesse pecuniario (come anche egregiamente osservava il signor ministro di grazia e giustizia) che avanti il tribunale competente, allora quando colui al quale si è avuto ricorso perchè abbia riguardo alla vostra domanda, non vi si vuole accomodare.

PRESIDENTE. Domando al signor deputato Tecchio a quale dei ministri intenda che sia inviata questa petizione, se a quello dell'interno od a quello di grazia e giustizia.

TECCHIO. Mi sembra che possa essere inviata e al ministro di guerra come a quello che fu già investito della cognizione dell'argomento, e al guardasigilli che più particolarmente è incaricato di dare i suoi avvisi sugli affari che riguardano la giustizia. Non mi oppongo però che sia trasmessa

anche al ministro dell'interno e, forse meglio, all'intero Consiglio.

Se i ministri troveranno ragionevole di comporre la questione amichevolmente, io non saprei vedere nessun motivo perchè si dovesse invece obbligare il comune a litigare contro il Governo e ad incontrare così delle spese le quali poi, nel caso che il Governo perdesse la lite, andrebbero a carico dell'azienda regia, ossia dell'erario.

FARINA P. Secondo tutti i precedenti della Camera essa non si è mai occupata di trasmettere petizioni al Ministero, se non quando l'azione del Ministero o degli uffici da esso dipendenti non sia stata giusta e regolare.

Ora questa irregolarità nel rifiuto del Ministero a soddisfare questo debito non risulta menomamente accertata nell'esposto nella petizione, e nemmeno, per quanto ho sentito, si sono dal deputato Bianchi specificati fatti tali che possano indurre la Commissione della Camera a riformare le sue conclusioni in proposito.

In questo caso io dico che la Camera non essendo un ufficio di trasmissione di reclami al Ministero, non constando alla medesima che il Ministero non abbia giudicato bene, non aggiudicando l'indennità richiesta dal comune di cui si tratta, in questo caso, dico, la Camera non può, secondo i suoi precedenti, trasmettere la petizione al Ministero e rieccitare sopra questa petizione l'attenzione del Ministero medesimo, mentre manca di dati sufficienti per dire che il Ministero non ebbe ben giudicato colla sua deliberazione.

Ripeto pertanto che in questo caso si devono sostenere le conclusioni della Commissione col rimandare i petenti ai tribunali ordinari.

Quando questi petenti giustificheranno alla Camera sufficienti motivi per far vedere che il Ministero ha violata la legge nella sua deliberazione, allora la Camera riecciterà il Ministero; ma la petizione non ha ciò dimostrato, dunque non è il caso che la Camera abbia a rieccitare il Ministero.

Varie voci. Ai voti! ai voti!

BIANCHI A. Non farò una proposizione speciale, ma solamente rettificherò quanto ha detto l'onorevole deputato Farina.

Esso ed anche la Commissione dicono che manca di documenti la petizione inoltrata da quel comune. Io non so quali documenti si possano richiedere.

Il Consiglio delegato vi espone un fatto quale è avvenuto e che non è contrastato dal Ministero; io ho letta questa petizione; essa dice il modo con cui fu occupato quel suo tenimento; narra le trattative e la risposta che ha avuta dall'intendente, ed a questo proposito vi comunica la deliberazione ultimamente emessa dal Ministero. Io non so qual altro documento si possa pretendere; in quanto alla fedeltà di questi documenti, finchè non si ha prova in contrario si debbono ritenere per certi.

Dico dunque che mi pare non si possano pretendere altri documenti; quindi appoggio la proposta del deputato Pescatore onde la Camera voglia esaminare questa petizione sul punto di diritto.

GIANONE, relatore. Io converrò col deputato Bianchi che non era veramente il caso di produrre documenti in questi fatti; ed a tal proposito rispondo a quanto ha allegato l'onorevole deputato Pescatore, dicendo che la relazione era meno esatta; gli unici dati relativi a questa pratica consistono nel fatto dell'occupazione di quel terreno che serviva di pascolo pubblico.

Che io poi non abbia riferito tutte le ragioni che l'azienda e il Ministero di guerra addussero per giustificare la presa

deliberazione ne convengo; ma io non credo che questo fosse mio ufficio, mentre la Commissione ha creduto di non entrare nel merito.

Del resto insisto nelle conclusioni già proposte, non già, come dissi, perchè manchi una giustificazione di fatti allegati relativi al merito di questa pratica, in cui non crede dover entrare la Commissione, ma unicamente per non ammettere precedenti che non conviene stabilire.

Quando un tale, dopo aver avuto ricorso all'autorità amministrativa, non ha ottenuto una risposta consentanea ai suoi desiderii, ed ha tuttavia aperta la via ai tribunali, il Parlamento non debbe ingerirsi per trasmettere la domanda al Ministero che ha già una volta esternato il suo voto. Diversamente operando il Parlamento diventerebbe un ufficio di commissione, di raccomandazione, come ha osservato benissimo il deputato Farina.

PESCATORE. Ritengo i fatti quali furono esposti dal deputato Farina, e se mancano dei documenti, io credo essere cosa conveniente che la Camera passi all'ordine del giorno motivato in questa maniera:

« La Camera, stantechè la petizione non sarebbe corredata dei documenti opportuni, passa all'ordine del giorno. »

Io dico che quando la petizione sarà corredata dei documenti che attualmente mancano, come ci ha esposto il deputato Farina, la Camera, a mio parere, dovrà pronunziare un giudizio sulle decisioni prese dal Ministero; perchè altro è ciò che possa esigere la rigorosa giustizia, altro è quello che si possa richiedere per i danni recati dal Governo con movimenti di truppe; non vi ha legge, non vi ha diritto che conceda al danneggiato facoltà di ottenere giustizia dai tribunali.

La legge che concerne la pubblica amministrazione stabilisce essere dovuta un'indennità a coloro i di cui fondi sono danneggiati dalla pubblica amministrazione per mezzo di uno scavamento e non altrimenti; di maniera che se un tribunale amministrativo, anche puramente amministrativo, potesse per sentenza accordare un'indennità ad un cittadino i di cui fondi fossero altrimenti danneggiati che con uno scavamento, la pubblica amministrazione eccederebbe la propria competenza; per conseguenza non potendolo fare un tribunale amministrativo, molto meno lo potrà fare un tribunale ordinario. Questo me lo insegnerà il ministro di grazia e giustizia, ma ciò che non si può ottenere in via di rigorosa giustizia dai tribunali, qualche volta un cittadino lo chiede dal Governo in via di equità amministrativa, e se il Governo violasse talvolta i precetti dell'equità amministrativa, il Parlamento, che tutela i diritti dei cittadini, anche secondo il principio dell'equità, deve costringere il Ministero ad agire consentaneamente all'equità; quando pertanto risultasse alla Camera che la decisione pronunciata dal Ministero è conforme ai principii di diritto rigoroso, ma non fosse poi conforme ai principii dell'equità, dico che la Camera dovrebbe raccomandare al Ministero di riformare la propria decisione; ma ripeto, se mancano i documenti, sta bene che per ora la Camera non prenda decisione di sorta, e insisto per l'ordine del giorno che poc'anzi proponeva.

DE SAN MARTINO. Io osserverò che la legge sull'espropriazione forzata è sempre stata interpretata in modo che non richieda una espropriazione perpetua. Può in virtù di quella legge chiedere un'indennizzazione anche colui che soffre un'espropriazione temporanea, quale sarebbe appunto quella di cui si tratta, e sono applicabili quindi a questo caso tutte le regole fissate dalla legge, cioè l'indennità è dovuta secondo è determinato dal tribunale, nel caso che gl'interessati non possano andare d'accordo.

La legge vuole alcune cautele, le quali non possono in tempo di guerra essere osservate, come è quella dello stabilire l'indennità preventivamente; ma anche quando per forza maggiore quella condizione non può essere osservata, non ne viene che il resto della legge debba essere saltato di piè pari.

La legge sussiste sempre; quando il Ministero di guerra ha dato una decisione, ha emesso, come privato, come interessato, una sua dichiarazione, niente più. Non pare quindi che sia il caso in cui la Camera debba intervenire, poichè è uso parlamentare che la Camera non intervenga negli oggetti puramente amministrativi. La Camera interviene per accertare che ogni ufficio pubblico faccia il suo dovere e non deneghi giustizia. Qui non vi è giustizia denegata, poichè il Ministero di guerra non era chiamato a rendere giustizia, ma a far valere i suoi interessi come li fa valere un privato.

Se il Ministero di guerra abbia o no messo in questo suo modo di far valere i suoi interessi quella misura che, secondo il diverso modo di sentire, può sembrare equa e conveniente, è cosa di apprezzazione talmente difficile, in cui è talmente impossibile di mettere d'accordo ogni diverso modo di vedere, che è perciò parimente impossibile che la Camera entri a giudicare di questa cosa. Per conseguenza io conchiudo colla Commissione che non è il caso di deliberar cosa alcuna su questa proposta.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Abbiamo tre proposizioni:

1° Le conclusioni della Commissione, che sono per l'ordine del giorno puro e semplice;

2° La proposizione del deputato Pescatore, che porta un ordine del giorno motivato per la mancanza dei documenti;

3° Finalmente la proposta del deputato Tecchio, il quale domanda il rinvio al ministro della guerra ed a quello di grazia e giustizia.

Domando se la proposta del deputato Pescatore è appoggiata.

(È appoggiata.)

Domanderò ora se sia appoggiata quella del deputato Tecchio.

(È appoggiata.)

Ora le conclusioni della Commissione essendo le più ampie devono avere la priorità, e le pongo ai voti.

(La Camera approva.)

GIANONE, relatore. Petizione 1968. La vedova Maria Sivori, residente in Cagliari, domanda pel suo figlio Luigi la facoltà di presentare un surrogato militare nel luogo dell'attuale di lui residenza, cioè in detta città di Cagliari.

Si narra nella petizione che detto Luigi Sivori nacque nel 1828 nella città di Chiavari; che nei primi anni della sua vita fu trasportato in Cagliari ove sempre visse; che per siffatta ragione di domicilio in Sardegna aveva motivo di considerarsi immune dall'obbligo della leva; che tuttavia fu compreso nelle liste del comune di sua nascita, cioè di Chiavari, nella classe del 1828, ove estrasse a sorte un numero che venne designato a partire; al che non essendosi esso arreso, atteso il diritto che esso petente allega competergli, di essere considerato non altramente che un sardo di nascita, venne esso collocato nella lista dei renitenti.

La petente lamentando un tale atto, che qualifica di dispotico e anticostituzionale, chiede che le venga quanto meno fatta facoltà di presentare per detto suo figlio un surrogato nel luogo di sua residenza, anzichè in quello della sua nascita.

La Commissione, ritenuto che l'operato dell'autorità militare circa l'iscrizione del Luigi Sivori nella lista alfabetica

del luogo di sua nascita, e la sua collocazione nella lista dei renitenti, dacchè il medesimo non si presentò all'assento, è perfettamente regolare ai termini del regolamento in vigore; ritenuto che allo stato delle cose, oltre al non potersi, anche per difetto di organizzazione dei Consigli di leva in Sardegna, ammettere la surrogazione in quest'ultimo luogo, anzichè nel luogo ove il Sivori trovasi iscritto, non potrebbe poi questi pretendere il diritto di presentare un surrogato nè in Chiavari, nè altrove, se prima non rimuove l'ostacolo nascente dalla sua iscrizione nella lista dei renitenti, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1895. G. B. Molinari, residente a Cagliari, chiede il congedo del suo figlio Francesco, caporale nel corpo dei cacciatori franchi.

Esso adduce in appoggio della sua domanda circostanze tali di famiglia che, ove fossero giustificate, renderebbero il petente degno di vedere accolta la sua domanda.

La Commissione, ritenuto che, oltre al non apparire questa domanda presentata al dicastero competente, sarebbe sprovvista d'ogni giustificazione, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizioni 1664 e 1960. Giorgio Battista Zavattero, da Salluzzo, colla prima, e Giovanni Turchelli, da Palestro, colla seconda di queste petizioni, rappresentano trovarsi in tali condizioni di famiglia, per cui hanno diritto al rinvio dei loro rispettivi figli Giovanni Battista Zavattero ed Eusebio Turchelli, soldati, il primo nel 14° reggimento fanteria e l'altro in Novara cavalleria.

Soggiungono di avere, quegli da un anno e più, e questi da vari mesi, ricorso a tal uopo al ministro di guerra cogli opportuni documenti, senza ottenerne quel favorevole esito che sostengono esser loro dovuto.

Chieggono conseguentemente che si faccia ragione alla loro istanza.

La Commissione, sebbene non abbia sott'occhio verun documento giustificativo delle pretese ragioni, siccome tuttavia si afferma che questi documenti vennero trasmessi al Ministero competente, a cui ebbero i petenti ricorso da lungo tempo, perciò vi propone la trasmissione di queste petizioni al Ministero suddetto perchè vi provveda a termini di ragione.

(La Camera approva.)

Petizione 1983. Mattis Venceslao, da Casale, nominato sottotenente dal Governo provvisorio di Milano nei cacciatori della morte, e stato destinato, dopo la ritirata del 1848, al deposito dei corpi Lombardi, stanziati in Ivrea, si lagna di essere stato con dispaccio ministeriale del 10 giugno 1849 dispensato dal servizio.

Esso invoca il decreto dell'8 settembre 1848, in forza del quale dice essere stato ammesso al servizio in quest'armata, e chiede di venir compreso nel novero degli ufficiali in aspettativa.

La Commissione, ritenuto che l'invocato decreto 8 settembre 1848, col quale vennero istituiti i reggimenti lombardi nell'armata, non diede diritto agl'individui facienti parte dei medesimi ad essere mantenuti nel servizio; ritenuto che non essendosi giustificato verun motivo speciale di favore pel petente, non è il caso che la Camera abbia a prendere siffatta domanda in considerazione, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizioni 1925 e 1936. Dodici fabbricanti di pesi e misure in Torino, ed altrettanti in Ciamberi, espongono in queste

due petizioni i motivi per cui non converrebbe esimere dal dazio l'introduzione in questi Stati dei pesi e misure fabbricati all'estero.

Tale domanda stata inoltrata allorchè disputavasi nella precedente Legislatura sul progetto di legge transitoria relativa a quella materia, ove era stata da qualche membro fatta quella proposta, non sembra più presentare in oggi veruna opportunità. Quindi la Commissione vi propone sovra di queste petizioni l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1915. Il comune di Oliano, mandamento di Nuoro in Sardegna, ha formolato, con suo ordinamento 25 luglio 1849, 14 capi di petizione:

Nel 1° si chiede lo stabilimento di un giudice sul luogo, cui gli Olianesi sarebbero disposti a pagare con danaro comunale, mediante versione in detto erario dei dritti che ora si pagano all'erario dello Stato. Fondano tale domanda alla molta distanza di quel comune dall'attuale capoluogo (quale distanza però non dicono quale sia) ed all'esistenza di un fiume difficilmente traghettabile tra quel comune e il capoluogo medesimo.

Nel 2° si chiede che il giudice a nominarsi sia persona locale, ancorchè non laureata; poichè, al dire dei petenti, oltre al non esser sempre i laureati più istruiti di quei che non lo sono, il volere che i giudici siano laureati è contrario allo Statuto, secondo il quale tutti i cittadini sono eguali in faccia alle leggi.

Nel 3° si chiede lo stabilimento in quel luogo di un corpo di forza armata pel mantenimento della sicurezza e dell'ordine.

Nel 4° si fa lagnanza che i beni stabili dell'azienda ex-gesuitica, e quelli posseduti dal pio legato siano esenti dalle contribuzioni.

Nel 5° si chiede il rimborso della mercede anticipata per varie annate, cioè dal 1835 al 1847, dal comune al precettore delle scuole di latinità in ragione di lire 120 annue, quale mercede si dice dover essere a carico della predetta azienda ex-gesuitica.

Nel 6° si parla di tre annate di tale mercede, ma non s'intende dalle espressioni adoperate qual cosa si voglia in proposito.

Nel 7° si move lagnanza perchè il parroco di quel luogo, interrogato se volesse presentare il conto relativo alla chiesa e legati pii di cui ritiene l'amministrazione, a termini dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1848, egli rispose che non l'avrebbe fatto senza un ordine del suo immediato superiore.

Nell'8° si chiede la concessione di una porzione di un salto demaniale, che ivi si nomina, adducendosi in appoggio a tale domanda la mancanza di terreni per le occupazioni agricole della popolazione; la quantità invece di simili terreni che si posseggono dai comuni circostanti; la maggior regolarità del limite territoriale che risulterebbe dall'aggregazione di quel salto al comune dei petenti.

Nel 9° si fa menzione di vari salti a cui credono i petenti di aver diritto in parte per aver contribuito nelle spese di liti sostenute in proposito da esso comune di Oliano in concorso con altri luoghi finitimi contro il mandamento di Tarrabus.

Nel 10° si move lagnanza che le spese del predicatore quaresimale di annue lire 220 e di altri oggetti di culto siano a carico del comune anzichè del vescovo, il quale dalle decime di quel solo comune ritrae, secondochè è detto nella petizione, non meno di lire 8000 all'anno.

Nell'11° si chiede l'abolizione del camparo per non esservi

selva demaniale e pochissima parte di selva comunale, per la cui sorveglianza potrebbe bastare il sindaco e la milizia del comune.

Nel 12° e 13° si chiede la riforma del monte di soccorso, tanto in ordine agl'impiegati deputati a quell'ufficio, quanto in ordine alla dote del monte medesimo.

Nel 14° finalmente si chiede l'abolizione dell'esattore, cui il comune si offre di surrogare con un collettore di sua scelta, colla retribuzione del solo 5 per cento.

La Commissione, sebbene non possa a meno che ravvisare una parte di tali istanze inconciliabili colle leggi dello Stato, ed altra parte si riferisca alle attribuzioni di altra autorità, che non a quella del Parlamento, il quale non è il giudice, nè l'amministratore naturale immediato di tutto ciò che succede od occorre nello Stato; e sebbene ad un'altra parte di tali domande siasi il Governo accinto a provvedere colla legge presentata pur ieri dal ministro delle finanze, siccome tuttavia qualche punto ancora potrebbe esservi fra quelli proposti in tale petizione, che giovasse aver presente nella riforma che ora s'intraprende dell'organizzazione della Sardegna, vi propone perciò la trasmissione di questa petizione al Consiglio dei ministri per tenerne il debito conto nell'occuparsi di tale materia, per cui non può che raccomandare ogni possibile sollecitudine.

(La Camera approva.)

Petizione 2021. Francesco Scotti, agronomo lombardo, nel protestare, a nome anche de'suoi compagni di sventura, della sua riconoscenza per l'ospitalità che l'emigrazione lombarda trovò in questi Stati, e nell'esprimere l'intento loro di non voler essere di peso al paese che li accoglie, invita questo Parlamento a sottomettere e far aggradire al Governo un piano di colonizzazione da stabilirsi nell'isola di Sardegna.

La Commissione nel mentre non può a meno di partecipare ai sentimenti espressi in detta petizione in modo generico circa i benefizi del proposto sistema, ritenute massime le speciali circostanze delle persone onde si comporrebbe sostanzialmente la colonia, dei luoghi che si tratterebbe di colonizzare e dei tempi che corrono, vi propone la trasmissione di questa petizione al Ministero d'agricoltura e commercio ed a quello di finanze, onde prendano in considerazione il voto ivi espresso.

(La Camera approva.)

Petizione 1916. Molti possidenti di Olengo, frazione di Novara, sostenendo essere obbligazione dello Stato il risarcire i danni provenienti dalla guerra, trattandosi massime di una guerra combattuta per una causa per tutti egualmente santa, ed invocando in ogni caso le ragioni di umanità che militano per gli abitanti di quelle località ove fu la guerra guerreggiata, chiedono che il Parlamento autorizzi tosto il Governo a fornire sussidi provvisori da imputarsi poi nella liquidazione dei danni.

La Commissione, senza entrare nella questione di diritto avanti accennata e ritenuto il fatto della presentazione di una legge a tal riguardo, vi propone la trasmissione di questa petizione alla Commissione incaricata della disamina di quella legge, ed anche al Consiglio dei ministri, acciò ove non si fosse nella proposta legge competentemente provvisto in quanto concerne i petenti, si provveda ulteriormente allo scopo richiesto.

(La Camera approva.)

Petizione 1969. Giuseppe Moletti, chiede in questa petizione:

1° Che i giudici vengano dichiarati risponsali dei loro giudicati;

2° Che i patrocinanti di cause evidentemente destituite di ragione vengano puniti come truffatori;

3° Che gli articoli 1474 e 1476 del Codice civile, relativi ai casi in cui si può o non deferire il giuramento decisorio, vengano modificati e maggiormente ristretti;

4° Che si provveda alla sicurezza pubblica.

I motivi cui il petente appoggia questa sua domanda sono assolutamente generici e consistono negli abusi che, al dire del petente stesso, hanno spesso luogo nell'amministrazione della giustizia e nella vita comune.

La Commissione, ritenuta, per quanto concerne l'eccitamento onde si provveda alla sicurezza pubblica, la dichiarazione recentemente fatta dal ministro dell'interno, essere ormai in pronto un apposito progetto di legge, onde non sarebbe il caso di fare al ministro medesimo la trasmissione di questa petizione per rammentarglielo; ritenuto, quanto agli altri punti, che sibbene non si contenga in detta petizione veruna notizia utile, ma solo declamazioni in termini generici contro gli abusi in tale materia, potrebbe tuttavia servire a far pensare e studiare il modo di riparare agli abusi medesimi per quanto sia possibile, vi propone perciò la consegna della petizione negli archivi della Camera onde tenerne il dovuto conto, soprattutto in occasione della riforma delle leggi di procedura civile.

(La Camera approva.)

Petizione 1995. Il Consiglio municipale della città di Fossano per mezzo del sindaco espone che il progetto di legge sull'istruzione secondaria presentato dal Ministero alla Camera all'articolo 46 determina che in ogni provincia v'abbia un collegio nazionale, e sebbene non indichi che quello esser debba nella città capoluogo, tuttavia ciò possa argomentarsi; che però tale disposizione ove non venga emendata arrecar potrebbe gravissimo danno a molte città e segnatamente alla ricorrente, nelle quali da lunghissimo tempo sussistono collegi.

Chiede pertanto che, raccolte tutte le notizie di fatto comprovanti la convenienza di fare in favore di alcune provincie quell'eccezione che la legge all'articolo 57 farebbe a favore della popolazione di alcuni comuni, si faccia alla legge medesima tal variazione per cui nelle provincie ove si trova più d'una città che sia sede vescovile, che abbia un competente numero di abitanti, e che da più anni sia in possesso di collegio reale vi possa esistere più d'un collegio nazionale.

La vostra Commissione non giudicò prive di ragione le sovra espresse rappresentanze, e quindi sembrandole giusto che nel sancire la nuova legge si abbia riguardo ai vari centri di popolazione che possono esistere in una provincia, e soprattutto al fatto dell'attuale esistenza di collegi reali, fu unanime d'avviso che la petizione di cui si tratta debba rimettersi agli archivi della Camera, acciò la Commissione che sarà nominata per esaminare il progetto di legge sull'istruzione secondaria la possa prendere in considerazione.

FRANCHI. Mi pare che sarebbe stato più conveniente che la petizione venisse trasmessa direttamente al Ministero dell'istruzione pubblica, imperocchè prima di discutere la legge mi pare che sarebbe il caso che il Ministero stesso proponesse qualche emendamento o riforma agli articoli della legge che era già stata presentata e che doveva esserlo di nuovo.

Nella passata Legislatura, quando fu presentata quella petizione al Parlamento, la legge era già stata presentata; ora siccome si tratta di riprodurla mi pare sia più conveniente di trasmettere la petizione al ministro dell'istruzione pubblica, affinché, prima di riprodurre quella legge, veda se

mai fosse il caso di introdurre la chiesta modificazione a favore tanto del comune che ha presentata la domanda, quanto di qualunque altro che si trovasse in caso identico.

Io proporrei quindi che invece di adottare le conclusioni della Commissione, si mandasse comunicare la petizione al ministro dell'istruzione pubblica.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposizione del deputato Franchi.

(È appoggiata.)

SAPPA, relatore. Io non ho avuto tempo di consultare la Commissione su quest'oggetto, credo però che non vi possa essere difficoltà ad accettare questa proposizione.

L'essenziale è di prendere in considerazione questa petizione, perchè sembra che sia appoggiata a buoni motivi.

Del resto, sia che la petizione sia mandata al Ministero, sia che venga ritenuta dalla Commissione che esaminerà il progetto di legge, non pare vi possa essere alcuna differenza. La Commissione non avrebbe ad opporre alcuna difficoltà.

MAMELI, ministro per l'istruzione pubblica. Il deputato signor conte Franchi crede che il progetto di legge concernente il regolamento d'istruzione secondaria non sia stato presentato alla Camera, ma posso accertarlo che lo fu già da oltre una settimana, ond'egli è probabile che sarà già stampato.

Io non niego che qualche inconveniente possa nascere dall'istituzione di questi convitti nazionali; perciò quando all'uffizio che si occupa di questo progetto di legge occorresse di conferire col ministro intorno a qualche modificazione a farsi, io ben volentieri mi recherei nel suo seno, perchè non ad altro intento che al bene pubblico e a diffondere i mezzi d'istruzione.

FRANCHI. Dopo le dichiarazioni del signor ministro dell'istruzione pubblica io non ho più osservazioni a fare, e ritiro conseguentemente la mia proposta.

PRESIDENTE. Stante che il deputato Franchi ha ritirata la sua proposizione, non ci rimangono più che le conclusioni della Commissione.

Le pongo dunque ai voti.

(Sono approvate.)

(**Studenti di medicina.**)

SAPPA, relatore. Petizioni 2071 e 2074. Gli studenti del 3° anno di medicina Debusti Giulio, Camerone Pietro e Gonnella Giuseppe, colla prima, e gli avvocati Cazzanini Pietro e Cavallini Carlo, a nome degli studenti del 2° anno di filosofia Sesti Giuseppe e Capra Zaverio colla seconda delle accennate petizioni rappresentano che, non ostante avviso favorevole del Consiglio universitario, il ministro della pubblica istruzione, in seguito a parere dal Consiglio superiore emesso a sola pluralità di voti, abbia emanato decreto con cui essi ricorrenti e parecchi altri studenti in numero di ottanta sarebbero stati esclusi dall'esame a cui supplicavano di essere ammessi, e così pure dal prender la rassegna per l'anno di corso che, in dipendenza del medesimo, parecchi di loro avrebbero dovuto percorrere.

L'ostacolo alla loro domanda consiste nell'articolo 6 del regolamento universitario, il quale stabilisce che lo studente il quale non prese il suo esame al termine dell'anno scolastico possa presentarsi al principio del vegnente, e non più tardi di novembre, laddove gli studenti di cui si tratta avrebbero perciò fatto istanza nel mese di dicembre.

I sottoscritti alla petizione osservano che il decreto del si-

gnor ministro mentre esclude quegli ottanta studenti dal presentarsi all'esame, ne ammette molti per la ragione che supplicarono nel mese di novembre, sebbene il regolamento stesso prescrive detto termine per l'esame e non già per la semplice domanda: ma soprattutto appoggiano la loro presente petizione alle circostanze straordinarie dei due ultimi anni e all'esempio di quanto si è praticato nel primo di essi, in cui non si esitò a derogare a quest'articolo di puro regolamento in favore di quei giovani che si erano trovati in condizione simile a quella in cui essi or si trovano.

La Commissione, sebbene abbia riconosciuto che essenzialmente importa al buon andamento degli studi la severa osservanza delle discipline che li concernono, e che non sussista l'argomento tratto dai supplicanti dalla disposizione emanata a favore di coloro che si presentarono agli esami in novembre, ma non lo subirono che in dicembre, tuttavia considerò che se le circostanze dell'anno ora trascorso non possono dirsi identiche con quelle dell'anno che lo precedette, hanno esse pure un carattere eccezionale, e possono sino ad un certo segno render meritevoli di indulgenza quei giovani che rimasero a motivo delle medesime distolti dalla regolare applicazione ai loro studi; e che ove essi siano ora in grado di giustificare la loro idoneità ad una superior classe potrebbe essere il caso di allontanarsi per questa volta ancora dal disposto preciso del regolamento, fu unanime di parere che le due suaccennate petizioni potessero trasmettersi con raccomandazione di questa Camera al ministro della pubblica istruzione per l'opportuno riguardo.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero dell'istruzione pubblica prima di provvedere a questa domanda non ha trascurato nulla di quanto la legge stabilisce. Secondo il corso ordinario, queste domande sono state comunicate al Consiglio universitario, ed il Ministero di pubblica istruzione è in dovere, a termini del prescritto dell'articolo 20 del decreto reale 1848, di esporle prima al Consiglio superiore.

Il Consiglio superiore si è poi tenuto con maggiore rigore all'osservanza della legge facendosi carico, d'accordo col Ministero, della medesima.

Le circostanze straordinarie sono note, poichè non essendosi potuto fare un corso regolare di studii nell'anno 1849, molti giovani non hanno potuto comparire a subire gli esami. Quelli che non si presentarono a subirli nel mese di luglio e agosto dovevano presentarsi al successivo novembre; per questa ragione tutti quei giovani che non hanno presentato le loro domande nei mesi di luglio ed agosto potevano presentarle del mese di novembre, anche dopo il giorno dieci, perchè, se il termine di rigore è fino al dieci, si usa alle volte di ammetterle sino al 30 novembre; però non si accorda questa dilazione se non vi è un motivo legittimo. Il Consiglio ha fatto questa distinzione da quelli che hanno presentato le loro domande nel mese di novembre, in vista delle circostanze testè esposte, e per conseguenza sono stati ammessi quelli che hanno ricorso nel mese di novembre, e quelli che non hanno ricorso non potevano essere ammessi, in primo luogo, perchè l'articolo 6 del regolamento disciplinare prescrive che nessuno possa essere ammesso alla rassegna pel corso del futuro anno senza aver subito l'esame, e prescrive ancora che nessuno, per qualunque causa, anche per malattia propria, o malattia paterna, possa essere, dopo il mese di novembre, ammesso all'Università.

Dunque a fronte di una legge così rigorosa, che non ammette motivi di sorta per accordare la rassegna dopo il mese di novembre, non poteva il Ministero accordare questa di-

spensa, e molto meno lo poteva a fronte del parere del Consiglio superiore.

Ad alcuni dei giovani si è accordato il permesso di subire l'esame in vista delle circostanze straordinarie, e che avevano ricorso in tempo; ad altri però che hanno lasciato trascorrere il mese di novembre e si sono presentati nel mese di dicembre, ed alcuni anche nel mese di gennaio per prendere l'esame dalla legge stabilito, a costoro, dico, non si poté più accordare la chiesta dispensa a fronte di una legge espressa che non ammette cause anche le più legittime.

Per tutti questi motivi non ha creduto il Ministero che si potesse arbitrariamente autorizzarli, massime a fronte del parere contrario del Consiglio superiore.

FABINA P. Se ai regolamenti testè accennati dall'onorevole signor ministro non si fosse di già derogato nell'anno scorso, io troverei giustissime tutte le osservazioni che egli ci espose; ma siccome appunto nello scorso anno vi fu una deroga al rigore dei termini di quella legge che io non posso considerare che come regolamentare, mi permetto di far osservare che gravissime circostanze politiche essendo avvenute nell'ultimo anno scolastico, ne veniva una quasi conseguenza naturale che molti studenti credessero che siccome si era derogato al rigore dei regolamenti vigenti nell'anno antecedente, si potesse derogarvi anche in questo, ed in vista di questa probabile loro illusione, di questa probabile loro maniera di pensare e di vedere, la Commissione ha creduto che si potesse eccitare il signor ministro ad avere per essi qualche riguardo, atteso appunto le gravissime circostanze politiche dell'anno scorso, le quali non solamente portarono un'interruzione materiale negli studi, ma anche una perturbazione d'animo e di mente che poco si confà colla tranquillità che si richiede per studi gravi e severi, quali sono quelli dell'Università. Quindi la Commissione opinò perchè si mandasse al signor ministro quella petizione, eccitandolo ad usare di tutta l'indulgenza possibile verso questi studenti che reclamano per essere ammessi agli esami.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Io propendo piuttosto per l'indulgenza che pel rigore; esaminerò queste domande, e studierò se vi sarà mezzo possibile di accoglierne qualcheduna. Ma del resto faccio riflettere che se tutte le circostanze straordinarie suffragano quei giovani che non si presentarono nel mese di novembre all'esame, non possono però suffragarli quanto alla loro negligenza nel porgere in tempo i loro reclami che avrebbero dovuto presentare nel mese di novembre; se così avessero fatto, si sarebbe loro accordata una dilazione, come si è accordata a molti altri più diligenti. Ma, come ognun vede, il presentarsi quando un quarto e più dell'anno scolastico è già trascorso, ricade a danno della gioventù; non solo perchè non può più fare il corso regolarmente, ma anche perchè molti hanno precipitato l'esame, e ne sono stati vittima, appunto perchè hanno voluto troppo precipitare.

TECCHIO. Se la Commissione proponesse che la petizione abbia ad essere inviata al Ministero della pubblica istruzione, perchè si usasse indulgenza nel giudicare dell'idoneità di quei giovani, io non appoggerei per nulla le conclusioni della Commissione; perchè anzi ho sempre desiderato che nel giudicare sull'idoneità dei giovani a passare dall'uno all'altro anno scolastico si debba andare con molta riserva, e quasi direi con rigore: ma giacchè la Commissione non propone se non che di restituire in tempo i giovani che hanno prodotto la petizione, acciocchè questi siano ammessi agli esami e sottoposti a giudizio sulla loro idoneità, io mi credo in diritto di appoggiare tale proposta. Il signor mini-

stro pare che metta in dubbio se le disposizioni relative alla presente materia sieno piuttosto leggi che regolamenti: io, per vero, credo che siano di mero regolamento; ma quando anche fossero leggi, in questo caso speciale troverei nel Ministero la facoltà di derogarvi a favore dei petenti. Lo Statuto attribuisce al Re, ossia al Governo, il potere di far grazia. Questa frase parmi che non sia espressamente limitata ai delinquenti. (No! no! — *Susurro*) Dico che mi pare che in questa speciale materia la interpretazione della frase dello Statuto debba essere favorevole. I giovani di cui si tratta, per circostanze straordinarie, non avrebbero potuto fare gli esami a tempo debito: e però non commetterebbe un arbitrio il Governo, se, adottando la interpretazione favorevole, li rimettesse in tempo a sostenere gli esami e a dar prove della loro abilità. Del resto, se quegli studenti non hanno prodotto più presto istanze, è facile di vederne il motivo. Consta dalla relazione sulla petizione che alquanti altri studenti avevano prodotto al ministro consimili suppliche; ed ecco che gli altri non a torto pensavano di poter aspettare l'esito di quelle prime domande per arguire dalla decisione che fosse data sovr'esse, se anch'egli potessero presentare la loro supplica con qualche probabilità di felice successo.

Per ultimo, siccome il signor relatore ha avvertito che il Consiglio universitario aveva giudicato ammissibili le suppliche degli odierni petenti, e che fu invece il Consiglio superiore che diede un avviso diverso; e siccome è probabile che il Consiglio universitario fosse in grado, meglio che il Consiglio superiore, di conoscere le circostanze di giovani che sono addetti appunto alla Università, e che nella Università debbono sostenere gli esami, conchiudo che la petizione possa essere con molto fondamento raccomandata al signor ministro di pubblica istruzione.

SAN MARTINO. Partendo dal principio che questa grazia che invocano entri nel novero delle grazie di prerogativa reale. . .

Molte voci. No! no!

SAN MARTINO. . . io osservo solamente che in questo caso la Camera non potrebbe prenderne ingerenza.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Qui non si tratta di materie di grazia che lo Statuto riserva al Re, anzi lo Statuto dice che il Re non può dispensare dall'osservanza delle leggi. Qui però non è il caso di leggi, qui si tratta di materie puramente regolamentari, ed in questo caso il Ministero stesso può dare di queste dispense.

Se si trattasse di materie legislative, allora il Ministero non potrebbe assolutamente dispensare, ma bisognerebbe che questa deliberazione fosse presa dalla Camera dei deputati e convalidata poscia da quella dei senatori, il che produrrebbe lunga perdita di tempo, l'anno scolastico passerebbe e sarebbe indecisa sempre la sorte di questi giovani studenti.

PATERI. Le osservazioni testè fatte dal signor ministro della pubblica istruzione mi dispensano dall'accennare come dai termini dell'articolo dello Statuto, riferito dall'onorevole deputato Tecchio, inferire in nessuna guisa si possa che sia lecito al potere esecutivo il derogare alle veglianti leggi.

Osserverò solo che a mio parere qui trattasi di un regolamento, anzichè d'una legge, cui perciò è lecito nel potere esecutivo di derogare, ove sufficienti motivi vi concorrano.

Tant'è che parecchi studenti furono dal signor ministro ammessi a subire il loro esame nel mese di dicembre, sebene a termini del regolamento anzi accennato dovessero presentarsi in quello di novembre.

Si disse, è vero, che abbiano essi fatta la loro domanda in novembre, mentre quelli che ora dimandano l'ammissione sporto avrebbero ricorso onde essere ammessi all'esame nel mese di dicembre.

Agevole però è il rispondere che a termini del regolamento non basta di fare la domanda onde essere ammesso in novembre, ma che nello stesso mese subire si deve l'esame. Si derogò adunque rispetto a quelli al più volte enunciato regolamento.

Ove adunque vi concorrano uguali ragioni, siccome diffatti concorrono rispetto agli studenti che in dicembre domandarono l'ammissione, non havvi ragione per cui non debba ad essi accordarsi uguale favore.

È quindi mia opinione che adottare si debbano le conclusioni della Commissione.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Se si tratta puramente di materie regolamentari, allora dico che non è più oggette di cui debba occuparsi la Camera, ma debbe rimettersi nuovamente al Ministero, dal di cui giudizio debbe dipendere la concessione di qualche dispensa ad alcuno di cotesti studenti.

La differenza poi tra cosa e cosa è manifesta, poichè il giovane che si presenta all'Università per prendere la rassegna ha già adempiuto al dovere che gl'impone la legge: se domanda una dilazione, deve ricorrere alle provvidenze dell'autorità superiore, ma ciò debbe farlo nel mese di novembre, in tempo utile per prendere la rassegna. Colui però che si è presentato dopo il mese di novembre, si presenta in tempo non più utile, ed è molto a dubitare se il ministro possa accordargliela, ritenuto che, abbenchè sia materia puramente regolamentare, dipende unicamente dall'arbitrio del Ministero a cui spetta il giudicare.

VIOGA. Mi limito semplicemente ad osservare alla Camera che, sebbene nel mio avviso si tratti semplicemente dell'applicazione di un regolamento, tuttavia non credo che il ministro possa a beneplacito applicare questo regolamento secondo che gli talenterebbe; ma affermo che l'applicazione di questo regolamento debba essere determinata dai principi inviolabili d'eguaglianza e di giustizia verso tutti gli studenti. Siccome il ministro già ebbe a derogare al regolamento di cui si tratta per altri studenti che furono ammessi all'esame dopo il 30 novembre contro il testo preciso dello stesso regolamento, così qualora circostanze degne di riguardo concorressero pure a favore dei giovani che sporsero le nuove domande, il Ministero dovrebbe, per il principio di eguaglianza, accordare la stessa dispensa ai nuovi patenti. Che poi queste circostanze favorevoli alla causa dei giovani possano reggere, parmi che possa arguirsi dal voto unanime del Consiglio universitario, il quale non ha potuto essere contrabbilanciato dal dissenso a pluralità del Consiglio superiore di pubblica istruzione. Perlocchè quando i reclamanti si trovino in condizione pressochè uguale a coloro che già ottennero la dispensa, crederei che non dipendesse dal mero arbitrio ministeriale di denegare la domandata dispensa. Sicuramente che la Camera, raccomandando la petizione al Ministero, non vorrebbe imporre al medesimo di concedere la derogazione qualora non vi fossero sufficienti ragioni. Ma nella parità dei casi non si potrebbe a meno.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. La maggior parte di queste domande sono state reiette; non posso sapere se questo sia intervenuto ad unanimità o a pluralità.

Una voce. L'ha riferito il relatore, secondo è detto nella petizione.

SAPPA, relatore. Non insisterò sul fatto del numero dei

membri del Consiglio, che abbiano dato l'avviso favorevole o contro. Osserverò bensì alla Camera come oltre ad un numero di membri che hanno espresso un voto favorevole, qui si tratti di un numero considerevole di studenti, il quale ascende ad ottanta. Per conseguenza mi pare che sia anche una considerazione per inclinare all'indulgenza, ed è perciò che la Commissione ha creduto di poter raccomandare la sorte di questi giovani al ministro, tanto più che nel discorso dello stesso ministro non sembra siasi mostrato lontano dall'aderirvi. Quindi crederei d'insistere sulle conclusioni della Commissione senza ulteriore discussione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per l'invio della petizione, con raccomandazione, al ministro dell'istruzione pubblica.

(La Camera approva.)

Petizione 1552. I sindaci e consiglieri delegati dei comuni di Rosso e Bargagli espongono che i loro comuni sino all'anno 1818 fecero parte del mandamento di Staglieno, col quale hanno maggiori relazioni di commercio e maggior facilità di comunicazione, e furono dippoi da quel mandamento separati ed aggregati a quello di Torrighia ove non possono giungere, massime nell'inverno, che superando molti pericoli a cagione dei monti e dei torrenti. Osservano di più che il comune di Staglieno è sulla via per cui essi transitano recandosi a Genova a smaltire i loro prodotti, cosicchè anche per questo riguardo riesce di massima loro convenienza di far parte piuttosto di quel mandamento che di quello di Torrighia, quindi chiedono di essere restituiti al primiero loro capoluogo di mandamento.

La Commissione non poté per sè stessa giudicare se vi possano essere sufficienti motivi per assecondare le istanze delle comunità ricorrenti, ma non le parvero da tenersi in non cale quelli che vennero dalle medesime esposti; quindi fu d'avviso che questa petizione potesse trasmettersi al ministro guardasigilli per gli opportuni riguardi.

Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per l'invio di questa petizione al ministro di grazia e giustizia.

(La Camera approva.)

SAPPA, relatore. Petizioni 1977, 2060, 2061, 2069, 2075. Con queste petizioni i nominati Brunino Massimo, nativo d'Agliè; Gioanetti Giuseppe, nativo di Nichelino; Garnerò Giuseppe, del quale non è indicata la patria; Blanchet Giovanni Giuseppe, di Châtillon, ed Avignano Giovanni Domenico, Vidotto Giovanni Battista e Candellero Giuseppe, dimoranti a Truffarello, tutti antichi militari al servizio dell'impero francese, rappresentano i servizi prestati, le ferite da essi riportate nelle guerre che hanno combattuto, e la deplorabile condizione in cui si trovano nella presente loro inferma vecchiaia; rappresentano la diminuzione di soldo a cui vennero sottoposti dal nostro Governo allorchè dopo la pace dell'anno 1814 ritornarono alla patria loro, e supplicano perchè loro sia restituito il primiero trattamento con gli arretrati decorsi per la parte che venne ridotto.

La vostra Commissione, riferendosi a quanto la Camera ha già deliberato sulle petizioni di altri individui che si trovavano nella medesima condizione dei ricorrenti, ravvisando meritevoli di riguardo le circostanze loro, fu d'avviso che anche queste petizioni debbano trasmettersi al ministro di guerra e marina acciò presenti quanto più sollecitamente sia possibile un progetto di legge che venga al soccorso di questi inafelici.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti queste conclusioni, che sono per l'invio di coteste peti-

zioni al ministro della guerra, colla raccomandazione che vi è annessa.

(La Camera approva.)

(Borgate di Villaro e Villaretto — Aumento delle contribuzioni.)

SAPPA, relatore. Petizioni 1175 e 2062. Duecento trentasei capi di famiglia del Villaro e Villaretto di Bagnolo, provincia di Saluzzo, mandamento di Barge, ricorsero colla prima delle sopraccennate petizioni alla Camera sin dal principio del passato agosto, e ricorrono or nuovamente colla seconda lagnandosi che siano stati arbitrariamente gravati da quegli amministratori comunali di considerevole aumento di imposta locale sui beni da essi tenuti in arrearaggio da quel comune, imposta la più ingiusta che mai si possa immaginare, siccome quella che tutta gravita ed opprime la sola classe misera: espongono che invano ricorsero a quell'intendente ed al regio Ministero, e che trovansi in ora per di più aggravati delle spese d'alloggio militare perchè non furono in grado di pagare sì ingiusta imposta.

Convieni che la Camera sia informata che nella formazione del bilancio del comune di Bagnolo a cui quelle borgate appartengono risultò un'eccedenza nelle spese di lire tre mila quattrocento ottantacinque, centesimi ottantasei, alla quale quel Consiglio comunale ha dovuto provvedere.

Ora, secondo il prescritto dell'articolo 127 della legge 7 settembre 1848, non è ammesso a beneficio dei comuni lo stabilimento di alcuna imposta, se non risulta che non si possano ricavare dai loro beni e redditi i mezzi per far fronte alle spese; il Consiglio considerò pertanto al modo di ricavare un prodotto dai beni comunali con cui sopperire, se non in tutto, almeno in parte, all'eccedenza di spesa avanti accennata, tenendo per norma l'articolo 151 della legge medesima, il quale reca quanto segue:

« I beni comunali deggiono di regola essere dati in affitto. Nei casi però in cui sulla domanda del Consiglio comunale, e per considerazioni speciali, l'intendente generale ammettesse la generalità degli abitanti del comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, sarà sempre obbligatoria pel Consiglio comunale la formazione di un regolamento per determinare le condizioni dell'uso dei medesimi; questo godimento dovrà essere alligato dall'intendente generale al pagamento di una tassa nel caso previsto dall'articolo 127, e potrà esserlo in tutti gli altri casi nei quali l'amministrazione comunale ne riconosca l'opportunità. »

Varie furono le imposte che si fecero nel seno del detto Consiglio comunale onde trovar modo di far fronte alla detta eccedenza di spese, le quali parvero per lo più gravatorie alle piccole industrie, e quindi vennero a pluralità di voti rigettate, come risulta da verbale di quel Consiglio in data 13 aprile 1849 che qui si tiene presente.

Ma unanime fu il Consiglio medesimo nella deliberazione di aumentar di un terzo il canone così detto *arrearaggio* sulle *meire* comunali, e ciò solamente per quell'anno; dicesi *meire* un'estensione di terreno nelle alte montagne cinto da pietre; e siccome si credeva che parecchie di queste *meire* fossero abusive ed usurpate, così fissando per l'anno quell'aumento su quelle conosciute, che si calcolò in totale nella somma di lire 800, deliberò di far riconoscere, mercè apposita misura, lo stato di quelle proprietà comunali al fine di poter regolare più equamente il prodotto di quei canoni per l'avvenire.

Allo stato delle cose la vostra Commissione non poté a meno di riconoscere abbastanza giustificate le determinazioni

di quel Consiglio comunale, e soprattutto appoggiate al disposto della legge; ed ove riflettasi che i ricorrenti sono in numero di 256, che la somma totale cui dovrebbe fra di loro ripartirsi sarebbe di lire 800, e per un anno solamente, non sembra che esuberante riescir possa l'imposto onere.

Considerando d'altro canto che per questioni di tal natura possono rivolgersi ai tribunali competenti, nè potrebbesi in via economica privare il comune di Bagnolo del diritto di trarre dalle sue proprietà quel maggior prodotto di cui sono suscettive, fu unanime d'avviso che io dovessi a suo nome proporre alla Camera di passare all'ordine del giorno sulle petizioni di cui si tratta.

VALERIO L. Io chiedo l'invio di questa petizione al signor ministro dell'interno.

Le considerazioni per cui la Commissione credè di dover respingere la petizione, e di passare all'ordine del giorno, non mi paiono tutte ammissibili.

Una delle considerazioni essenziali fu questa, che da duecentotrentasei padri di famiglia si pagasse soltanto la tenue contribuzione di lire ottocento. Ma l'importanza di una somma è in relazione della condizione di chi la paga; e appunto se una persona è povera, per quanto minima sia la somma di cui essa venga ad essere gravata, questa piccola somma potrebbe bastare a sbilanciarla e condurla in rovina; nè sarebbe da stupirsi che in questa deliberazione del Consiglio comunale di Bagnolo si fosse proceduto, come si procede per lo più, cioè che le spese si fanno pagare ai poveri, e che dovendo il comune trovar di che far fronte a quelle spese le quali spesso sono di lusso, e non necessarie, non abbia trovato niente di meglio che di gravare la parte più povera della popolazione. Se le cose fossero andate anche così a Bagnolo, io credo che sarebbe molto meglio il rinvio della petizione al signor ministro dell'interno, e sono persuaso che il medesimo esaminerebbe la quistione ponderatamente e vedrebbe se sia il caso di far diritto a questi duecentotrentasei poverissimi padri di famiglia, e farà così cosa utile alla moralità ed al paese.

SAPPA, relatore. La Commissione non si è principalmente appoggiata alla considerazione che si trattasse solamente di ottocento franchi da ripartirsi su duecentotrentasei individui; questa considerazione il relatore della Commissione l'ha allegata per far vedere che la cosa non era così grave. Ma il motivo principalmente su cui la Commissione appoggia le sue conclusioni si è il disposto preciso della legge che fa carico ai Consigli comunali di ricavare anzi tutto dalle proprietà dei comuni i mezzi per far fronte alle spese occorrenti prima di ricorrere ai mezzi straordinari.

Ora le proprietà del comune di Bagnolo consistono appunto in gran parte in monti; e nell'adunanza del Consiglio comunale a cui accenna il verbale che ritengo furono poste in discussione varie proposte.

Si trattò primieramente di vedere se si potessero imporre quelli che scavano delle pietre in quelle montagne; ma essendo questi persone povere si pensò fossero degne di tutti i riguardi, e quindi questa proposta fu allontanata. Fu messa in discussione anche l'altra proposta di imporre una somma su ciascun capo di bestiame che avesse pascolato in quel comune. In Bagnolo non vi sono grandi proprietari che tengano molto bestiame. Il bestiame che colà pascola appartiene per lo più al povero.

È per questa medesima ragione che si trattava di risparmiare il povero, che fu allontanata questa proposta e si venne all'altra proposta di fare sulla proprietà comunale un aumento il quale è per sè tenuissimo, e non grava troppo

quelli che vi sono soggetti, rimane ciò non ostante una somma di 3400 franchi e più che dee trovarsi dal comune di Bagnolo. Si vede adunque che questi proprietari poveri ci entrano solo per una piccolissima parte, e nei termini d'equità.

Credo pertanto ben fondate le conclusioni della Commissione, e da non doversi respingere dalla Camera.

SAN MARTINO. Farò osservare che, mandando questa petizione al ministro dell'interno, il medesimo non potrebbe dare alcuna disposizione in favore dei ricorrenti.

Egli è in fatti un principio inconcusso che allorquando i beni comunali non sono dati in godimento a tutti quanti i cittadini di un comune, ma sono riservati a pochi, questi, qualunque sia la loro condizione, debbono corrispondere al comune un prezzo adeguato al prodotto che ricavano dai beni medesimi. Nel presente caso la Camera vede che si fa già al povero un favore grandissimo col lasciarlo al godimento di questi beni.

Dunque qualunque disposizione del Governo sarebbe sempre nel senso dei comuni, perchè bisogna, per agire d'ufficio, agire a termini della legge, altrimenti l'azione superiore non può sussistere. Dove può esservi arbitrio, prevale sempre quello del comune e non mai quello del Ministero.

Conchiudo per conseguenza colla Commissione, che, se si vuole aver riguardo a questi individui, il meglio sia passare all'ordine del giorno.

FARINA P. Non posso che insistere sulle osservazioni fatte dal signor relatore, che per espressa disposizione della legge ogni comune può, anzi deve dare in affitto i beni nel modo il migliore che sia possibile per ricavare poi il maggiore prodotto possibile.

Il comune di Bagnolo ha il diritto di valersi del fitto dei beni goduti dalle persone di cui si parla, e se queste persone

sono soverchiamente aggravate, possono desistere dall'affittamento.

Certamente l'autorità amministrativa non potrebbe imporre al comune di affittare i suoi beni ad un prezzo determinato, perchè vi concorre la larghezza di libertà accordata dalla legge; mi pare per conseguenza che non sia nè punto nè poco il caso di far valere l'argomento di estrema miseria di queste persone, poichè, come già dissi, se sono troppo aggravate dal peso dell'affitto, potranno tralasciarlo lasciando al comune di provvedere in altro modo al detto affittamento.

Insisto quindi affinchè vengano adottate le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha proposto il rinvio di questa petizione al ministro dell'interno.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Pongo ora ai voti primieramente, come di ragione, le conclusioni della Commissione, che sono per l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

- 1° Relazioni di Commissioni se saranno in pronto;
- 2° Discussione del progetto di legge per l'applicazione alla Sardegna delle regie patenti del 17 luglio 1845, portanti abolizione delle immunità e dei sussidi a favore dei padri di dodicesima prole;
- 3° Sviluppo della proposta Barbier;
- 4° Relazioni di petizioni.